

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 3533-A**

"Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"

**Il decreto-legge  
con le modifiche del  
maxiemendamento**

**Edizione provvisoria**

dicembre 2012  
n. 416



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_4563

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 3533-A**

"Conversione in legge del  
decreto-legge 18 ottobre  
2012, n. 179, recante  
ulteriori misure urgenti per  
la crescita del Paese"

**Il decreto-legge  
con le modifiche del  
maxiemendamento**

**Edizione provvisoria**

dicembre 2012

n. 416



## AVVERTENZA

Il *dossier*, che viene pubblicato in edizione provvisoria per esigenze di speditezza e sulla base dei testi disponibili al momento della redazione, illustra sommariamente il contenuto del decreto-legge con le modifiche recate dal maxi emendamento presentato dal Governo al Senato nella seduta pomeridiana del 5 dicembre e sul quale è stata posta la questione di fiducia. Al riguardo, si è potuto tener conto delle modifiche apportate al testo dal rappresentante del Governo nel corso della medesima seduta, ma non di eventuali modifiche di coordinamento presentate successivamente.



## INDICE

SINTESI DEL DECRETO-LEGGE .....	15
<b>Articolo 1, comma 1</b> <i>(Attuazione dell'Agenda digitale italiana)</i> .....	17
<b>Articolo 1, commi 2 e 3</b> <i>(Unificazione carta d'identità elettronica - tessera sanitaria - Finanziamento all'ISTAT)</i> .....	17
<b>Articolo 1, comma 4</b> <i>(Dotazione Fondo ISPE)</i> .....	18
<b>Articolo 2</b> <i>(Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i> .....	18
<b>Articolo 2-bis</b> <i>(Basi dati critiche di interesse nazionale)</i> .....	19
<b>Articolo 3</b> <i>(Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)</i> .....	19
<b>Articolo 4</b> <i>(Domicilio digitale del cittadino)</i> .....	20
<b>Articolo 5</b> <i>(Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)</i> .....	20
<b>Articolo 6, commi 1-2</b> <i>(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)</i> .....	21
<b>Articolo 6, commi 3 e 4</b> <i>(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)</i> .....	22
<b>Articolo 6, commi 5 e 6</b> <i>(Atti in formato elettronico redatti da notai)</i> .....	22
<b>Articolo 6-bis</b> <i>(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)</i> .....	23
<b>Articolo 7</b> <i>(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato)</i> .....	23
<b>Articolo 8</b> <i>(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)</i> .....	24
<b>Articolo 9</b> <i>(Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)</i> .....	25

<b>Articolo 9-bis</b> <i>(Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione)</i> .....	26
<b>Articolo 10</b> <i>(Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)</i> .....	26
<b>Articolo 11</b> <i>(Libri e centri scolastici digitali)</i> .....	27
<b>Articolo 11-bis</b> <i>(Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno)</i> .....	28
<b>Articolo 12</b> <i>(Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)</i> .....	29
<b>Articolo 13</b> <i>(Prescrizione medica e cartella clinica digitale)</i> .....	30
<b>Articolo 13-bis</b> <i>(Ricetta medica)</i> .....	31
<b>Articolo 13-ter</b> <i>(Carta dei diritti)</i> .....	31
<b>Articolo 14, commi 1-7</b> <i>(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)</i> .....	32
<b>Articolo 14, commi 8-10 e 10-ter</b> <i>(Inquinamento elettromagnetico)</i> .....	33
<b>Articolo 14, comma 10-bis</b> <i>(Identificazione degli utenti di schede S.I.M.)</i> .....	34
<b>Articolo 14-bis</b> <i>(Pubblicità dei lavori parlamentari)</i> .....	34
<b>Articolo 15, comma 1</b> <i>(Pagamenti elettronici)</i> .....	34
<b>Articolo 15, commi 2-5, 5-bis, 5-ter e 5-quater</b> <i>(Pagamenti elettronici)</i> .....	35
<b>Articolo 16</b> <i>(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)</i> .....	36
<b>Articolo 17</b> <i>(Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)</i> .....	37
<b>Articolo 18</b> <i>(Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)</i> .....	38
<b>Articolo 19</b> <i>(Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali)</i> .....	40
<b>Articolo 20</b> <i>(Comunità intelligenti)</i> .....	42

<b>Articolo 20-bis</b> <i>(Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti)</i> .....	42
<b>Articolo 20-ter</b> <i>(Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile)</i> .....	43
<b>Articolo 21</b> <i>(Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative)</i> .....	44
<b>Articolo 22</b> <i>(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)</i> .....	45
<b>Articolo 23</b> <i>(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)</i> .....	47
<b>Articolo 23-bis</b> <i>(Modifiche al TUB)</i> .....	49
<b>Articolo 23-ter</b> <i>(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)</i> .....	49
<b>Articolo 23-quater</b> <i>(Banche popolari e società cooperative)</i> .....	50
<b>Articolo 24</b> <i>(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)</i> .....	51
<b>Articolo 24-bis</b> <i>(Obbligazioni degli esponenti bancari)</i> .....	51
<b>Articolo 24-ter</b> <i>(Modifiche al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144)</i> .....	52
<b>Articolo 25</b> <i>(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)</i> .....	53
<b>Articolo 26</b> <i>(Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)</i> .....	55
<b>Articolo 27</b> <i>(Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)</i> .....	55
<b>Articolo 27-bis</b> <i>(Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati)</i> .....	55
<b>Articolo 28</b> <i>(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società start-up innovative)</i> .....	57

<b>Articolo 29</b> <i>(Incentivi all'investimento in start-up innovative)</i> .....	57
<b>Articolo 30</b> <i>(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)</i> .....	58
<b>Articolo 31</b> <i>(Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo)</i> .....	58
<b>Articolo 32</b> <i>(Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure)</i> .....	59
<b>Articolo 33, commi 1-4</b> <i>(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)</i> .....	59
<b>Articolo 33, commi 5-7</b> <i>(Contrasto alla pirateria - strutture penitenziarie)</i> .....	61
<b>Articolo 33, commi 7-bis (espunto), 7-ter e 7-quater</b> <i>(Rete comunicazioni Forze di polizia)</i> .....	61
<b>Articolo 33-bis</b> <i>(Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)</i> .....	62
<b>Articolo 33-ter</b> <i>(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)</i> .....	62
<b>Articolo 33-quater</b> <i>(Requisito della cifra d'affari realizzata)</i> .....	63
<b>Articolo 33-quinquies</b> <i>(Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA)</i> .....	64
<b>Articolo 33-sexies</b> <i>(Radio radicale)</i> .....	64
<b>Articolo 33-septies</b> <i>(Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese)</i> .....	64
<b>Articolo 33-octies</b> <i>(Superamento del dissenso espresso nella conferenza dei servizi)</i> .....	65
<b>Articolo 34, comma 1</b> <i>(Miniera del Sulcis)</i> .....	65
<b>Articolo 34, comma 2</b> <i>(Cassa conguaglio per il settore elettrico)</i> .....	66
<b>Articolo 34, comma 3</b> <i>(Spese per locazioni sostenute da pubbliche amministrazioni - Assegnazione di parte dell'Arsenale di Venezia al Centro operativo di gestione del sistema di regolazione delle maree – Mo.S.E.)</i> .....	66

<b>Articolo 34, comma 4</b> <i>(Valutazione dell'impatto ambientale delle grandi opere)</i> .....	68
<b>Articolo 34, comma 5</b> <i>(Terremoto Abruzzo)</i> .....	68
<b>Articolo 34, comma 6</b> <i>(Expo Milano 2015)</i> .....	68
<b>Ex-articolo 34, comma 7</b> <i>(Concessioni autostradali)</i> .....	69
<b>Articolo 34, commi 7-10</b> <i>(Piloti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile)</i> .....	69
<b>Articolo 34, commi 11-12</b> <i>(Anticipazioni finanziarie per ANAS)</i> .....	69
<b>Articolo 34, comma 13</b> <i>(Finanziamento delle attività amministrativa per il rinnovo della patente di guida) ....</i>	69
<b>Articolo 34, comma 14</b> <i>(Risorse finanziarie rivenienti da finanziamenti revocati per opere infrastrutturali)</i> .....	70
<b>Articolo 34, comma 15</b> <i>(Valutazione degli interventi infrastrutturali)</i> .....	70
<b>Articolo 34, commi 16-19</b> <i>(Misure in campo energetico)</i> .....	71
<b>Articolo 34, commi 20-27</b> <i>(Servizi pubblici locali)</i> .....	72
<b>Articolo 34, comma 28</b> <i>(Impianti pilota a fluido geotermico)</i> .....	73
<b>Articolo 34, comma 29</b> <i>(Tariffa del servizio idrico integrato)</i> .....	73
<b>Articolo 34, comma 30</b> <i>(Sanzioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)</i> .....	73
<b>Articolo 34, commi 31-33</b> <i>(Fiume Pescara)</i> .....	74
<b>Articolo 34, comma 34</b> <i>(Beni culturali)</i> .....	74
<b>Articolo 34, comma 35</b> <i>(Spese per la pubblicazione di bandi ed avvisi per l'aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)</i> .....	75
<b>Articolo 34, commi 36 e 36-bis</b> <i>(Riduzione di somme da recuperare al bilancio dello Stato)</i> .....	75

<b>Articolo 34, comma 36-ter</b> <i>(Contenimento della spesa pubblica per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni)</i> .....	75
<b>Articolo 34, comma 37</b> <i>(Infrastrutture energetiche)</i> .....	76
<b>Articolo 34, comma 38</b> <i>(Sicurezza dei veicoli a due o tre ruote)</i> .....	76
<b>Articolo 34, commi 39-42</b> <i>(Disposizioni varie in materia di commercio)</i> .....	76
<b>Articolo 34, commi 43 e 44</b> <i>(Disposizioni concernenti il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)</i> .....	77
<b>Articolo 34, comma 45</b> <i>(Fondi per la promozione turistica dell'Italia)</i> .....	77
<b>Articolo 34, comma 46</b> <i>(Revisione ed abilitazione alla guida delle macchine agricole)</i> .....	78
<b>Articolo 34, comma 47</b> <i>(Disciplina sulla manutenzione degli immobili pubblici - esclusioni)</i> .....	78
<b>Articolo 34, commi 48-49</b> <i>(Modifica della disciplina del concorso per notaio)</i> .....	79
<b>Articolo 34, comma 50</b> <i>(Adeguamento di impianti termici civili)</i> .....	80
<b>Articolo 34, comma 51</b> <i>(Impianti termici condominiali)</i> .....	80
<b>Articolo 34, comma 52</b> <i>(Comunicazioni del datore di lavoro intermittente)</i> .....	80
<b>Articolo 34, comma 53</b> <i>(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale)</i> .....	81
<b>Articolo 34, comma 54</b> <i>(Permute in materia di edilizia giudiziaria)</i> .....	82
<b>Ex Articolo 34, comma 55</b> <i>(Immobili degli enti previdenziali pubblici)</i> .....	82
<b>Articolo 34, comma 56</b> <i>(Misure concernenti la CONSOB)</i> .....	83
<b>Articolo 34-bis</b> <i>(Autorità nazionale anticorruzione)</i> .....	83
<b>Articolo 34-ter</b> <i>(Documentazione dei beneficiari di finanziamenti pubblici)</i> .....	84

<b>Articolo 34-quater</b> <i>(Imprese turistico-balneari)</i> .....	85
<b>Articolo 34-quinquies</b> <i>(Piano di sviluppo del turismo)</i> .....	86
<b>Articolo 34-sexies</b> <i>(Modifiche alla normativa del privilegio sulle accise)</i> .....	86
<b>Articolo 34-septies</b> <i>(Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca)</i> .....	87
<b>Articolo 34-octies</b> <i>(Affidamento dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale)</i> .....	87
<b>Articolo 34-nonies</b> <i>(Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale)</i> .....	89
<b>Articolo 34-decies</b> <i>(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)</i> .....	90
<b>Articolo 34-undecies</b> <i>(Trasporto pubblico locale)</i> .....	91
<b>Articolo 34-duodecies</b> <i>(Proroga concessioni demanio marittimo)</i> .....	92
<b>Articolo 35</b> <i>(Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri)</i> .....	92
<b>Articolo 36, commi 1 e 2</b> <i>(Misure in materia di confidi)</i> .....	93
<b>Articolo 36, commi 2-bis e 2-ter</b> <i>(Fondo per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole)</i> .....	94
<b>Articolo 36, comma 3</b> <i>(Modifiche alla disciplina degli strumenti di finanziamento per le imprese)</i> .....	94
<b>Articolo 36, comma 3-bis</b> <i>(Conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate della Cassa depositi e prestiti)</i> .....	95
<b>Articolo 36, comma 4</b> <i>(Contratti di rete)</i> .....	97
<b>Articolo 36, comma 4-bis</b> <i>(Acquisto della soggettività giuridica da parte della rete)</i> .....	97
<b>Articolo 36, comma 5</b> <i>(Contratto di rete nel settore agricolo)</i> .....	98
<b>Articolo 36, commi 5-bis e 5-ter</b> <i>(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)</i> .....	98

<b>Articolo 36 commi 6 e 6-bis</b> <i>(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)</i> .....	98
<b>Articolo 36, comma 7</b> <i>(Concessioni idroelettriche ed elettrodotti)</i> .....	99
<b>Articolo 36, commi 7- bis e 7-ter</b> <i>(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)</i> .....	100
<b>Articolo 36, comma 7-quater</b> <i>(Sovracanone per grandi derivazioni d'acqua per forza motrice)</i> .....	101
<b>Articolo 36, comma 8</b> <i>(Società agricola professionale)</i> .....	101
<b>Articolo 36, comma 8-bis</b> <i>(Comunicazioni IVA dei produttori agricoli)</i> .....	102
<b>Articolo 36 commi 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 10-sexies e 10-septies</b> <i>(Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ICRAM, ISMEA, OAM, Programma SFOP, Fondo garanzia PMI)</i> .....	102
<b>Articolo 36-bis</b> <i>(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)</i> .....	103
<b>Articolo 36-ter</b> <i>(Modifiche al TUB)</i> .....	104
<b>Articolo 37</b> <i>(Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza)</i> .....	104
<b>Articolo 37-bis</b> <i>(Zone a burocrazia zero)</i> .....	105
<b>Articolo 38, comma 1</b> <i>(Disposizioni finanziarie)</i> .....	106
<b>Articolo 38, comma 2</b> <i>(Modifiche alla disciplina dell'IVA)</i> .....	106
<b>Articolo 38, commi 3-5</b> <i>(Copertura finanziaria)</i> .....	106
<b>SINTESI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE</b> .....	107
<b>Articolo 1</b> <i>(Conversione in legge del decreto-legge 179/2012 nonché salvaguardia degli effetti del decreto-legge 187/2012)</i> .....	109

## **SINTESI DEL DECRETO-LEGGE**



**Articolo 1, comma 1**  
*(Attuazione dell'Agenda digitale italiana)*

Il **comma 1** procede nell'attuazione dell'Agenda Digitale italiana, già avviata dall'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 con l'istituzione della Cabina di regia e dal decreto-legge n. 83 del 2012, con l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale. **Il maxiemendamento del Governo propone di modificare (analogamente all'emendamento 1.100 e relativo subemendamento) il primo periodo in ordine alla competenza conferita allo Stato, nell'ambito attuativo in questione: rispetto al testo originario del decreto, si prevede da un lato il vincolo del rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, dall'altro lato che il fine di favorire l'alfabetizzazione (informatica, è da presumere) operi mediante azioni concrete e che sia accompagnato da quello di favorire lo sviluppo delle competenze-digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.**

Nel prosieguo della disposizione, si prevede una procedimentalizzazione volta ad operare un monitoraggio, governativo e parlamentare, sugli obiettivi europei da raggiungere, mediante una relazione che il Governo presenta alle Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno. Dell'Agenzia per l'Italia digitale si avvarrà il Governo per la stesura della relazione, che sarà proposta per la prima volta entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. **A tale comma il maxiemendamento del Governo propone due aggiunte: da un lato, che la relazione - che illustra l'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate - operi nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti (analogamente all'emendamento 1.9); dall'altro lato, che in prima attuazione la relazione abbia come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere (analogamente all'emendamento 1.11).**

**Articolo 1, commi 2 e 3**  
*(Unificazione carta d'identità elettronica - tessera sanitaria - Finanziamento all'ISTAT)*

Il **comma 2** detta disposizioni in materia di unificazione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria su medesimo supporto informatico, modificato a tal fine il decreto-legge n. 70 del 2011.

**Il maxiemendamento del Governo riproduttivo delle modifiche della Commissione**, prevede, per il DPCM attuativo, oltre al concerto ministeriale,

anche l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; il secondo periodo, sulle modalità tecniche, è integrato con le parole "la gestione e il supporto all'utilizzo" e viene ora stabilito il termine di sei mesi per l'emanazione del relativo decreto interministeriale.

Sono poi aggiunti ulteriori commi dopo il 3-*bis*, per le disposizioni transitorie, per la copertura dei maggiori oneri e per l'ulteriore riduzione proporzionale delle spese per gli anni 2013 e 2014.

Il **comma 3** destina all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un finanziamento aggiuntivo di 18 milioni annui, a decorrere dal 2013.

#### **Articolo 1, comma 4** *(Dotazione Fondo ISPE)*

Il **comma 4, nel testo originario del decreto-legge**, incrementa di 23 milioni di euro per il 2013 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE), ma, **in virtù della conseguenza dell'articolo 33-sexies, come introdotto dal maxiemendamento (analogamente alla seconda parte dell'emendamento 33.0.63 testo 2), il Governo propone che la cifra sia abbassata a 12 milioni.**

#### **Articolo 2** *(Anagrafe nazionale della popolazione residente)*

L'**articolo 2** prevede l'*unificazione* in un'unica anagrafe - l'*Anagrafe nazionale della popolazione residente* (ANPR) - della vigente struttura anagrafica, sinora ripartita in anagrafe comunale, AIRE (anagrafe della popolazione italiana residente all'estero) comunale, Indice nazionale delle anagrafi (INA), AIRE centrale.

Destina a tal fine lo stanziamento di 15 milioni per il 2013, di 3 milioni annui dal 2014, al **comma 1**, novella l'art. 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

**Con il maxiemendamento del Governo** il comma 1 del nuovo art. 62 è integrato prevedendo che la base dati dell'ANPR sia sottoposta ad un *audit* di sicurezza annuale e che i risultati siano inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 del medesimo capoverso viene sostituito: sono precisate le funzioni dell'ANPR che assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici (*nel testo originario l'ANPR assicurava l'accesso ai dati alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi*).

Al comma 4 dello stesso capoverso la disposizione è integrata con il riferimento ai dati relativi alla data di emissione e di scadenza della carta d'identità.

Al successivo comma 6 si prevede, per il DPCM attuativo, oltre alla concertazione, anche l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché con la

Conferenza Stato-Regioni. Alla lettera b) del medesimo comma, l'interoperabilità e le regole tecniche per la connettività devono essere tali da evitare ulteriori adempimenti per i cittadini o duplicazioni.

Al successivo **comma 3** dell'articolo in esame, si sopprime il riferimento all'utilizzazione del sistema di trasmissione ex decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010 e si inserisce l'intesa con la Conferenza Stato-città.

**Articolo 2-bis**  
*(Basi dati critiche di interesse nazionale)<sup>1</sup>*

**Il maxiemendamento propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che affida all'Agenzia per l'Italia digitale la predisposizione, entro 90 giorni dalla data di conversione del decreto-legge, delle regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale, nonché le modalità del loro aggiornamento per assicurarne la qualità secondo gli *standard* internazionali di riferimento.**

**Articolo 3**  
*(Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)*

L'**articolo 3** reca per l'ISTAT (destinatario altresì del finanziamento recato dall'articolo 1, comma 3) previsioni relative a:

- a) la realizzazione di un censimento della popolazione e delle abitazioni continuo, annuale (non più decennale);
- b) la realizzazione (insieme con l'Agenzia del territorio) dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici;
- c) l'autorizzazione a regolamento governativo delegato a riordinare in modo complessivo l'ente, con revisione dunque del decreto-legislativo n. 322 del 1989.

Reca inoltre (**comma 6**) disciplina della Commissione per la garanzia e la qualità dell'informazione statistica.

**Il maxiemendamento del Governo apporta diverse modifiche.**

Al **comma 1** viene prevista, per il DPCM attuativo del censimento annuale della popolazione e delle abitazioni, anche la "previa intesa" con la Conferenza unificata, che sia sentito anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Al **comma 2** viene inserito un periodo aggiuntivo che prevede la possibilità per l'ISTAT di stipulare, per la realizzazione nuovo **archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane** (ANNCSU) (non più archivio delle strade e dei numeri civici), apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici

---

<sup>1</sup> Rubrica redazionale.

dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali, standardizzati, georeferenziati e aggiornati. L'attuazione di tale previsione non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi e si provvede con le risorse previste dalla vigente legislazione.

Il **comma 4** fa rinvio a un regolamento di delegificazione per un ampio riordino del Sistema statistico nazionale, per il quale il **comma 5** vieta nuovi oneri. **Il maxiemendamento** chiede, per tale regolamento, l'intesa (e non il semplice parere) della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.

#### **Articolo 4**

*(Domicilio digitale del cittadino)*

L'**articolo 4** prevede la possibilità che il cittadino comunichi alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per migliorare le comunicazioni fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini.

**Con il maxiemendamento del Governo viene modificato il capoverso del comma 1** esplicitando i riferimenti normativi che disciplinano la posta elettronica certificata.

**Poi al comma 4 sono inseriti tre commi aggiuntivi che disciplinano le modalità con cui le amministrazioni, in assenza del domicilio digitale, predispongono le comunicazioni ai cittadini, mediante l'invio della copia analogica** in modo che vengano soddisfatti, agli effetti di legge, gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti previsti dalla vigente legislazione.

**Al comma 4 è aggiunto un ulteriore periodo dopo l'ultimo diretto a considerare l'utilizzo di differenti modalità di comunicazione fra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.**

#### **Articolo 5**

*(Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)*

L'introduzione dell'obbligo generalizzato della posta elettronica certificata (PEC) a livello d'impresa è il dichiarato scopo della disposizione, che per il Governo contribuirà così al superamento di problematiche burocratiche legate ai tempi lunghi propri delle modalità tradizionali di comunicazione. Il **comma 1** estende alle imprese individuali l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; a tale comma **il maxiemendamento propone (analogamente agli emendamenti della Commissione 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, di contenuto identico) che tale estensione si applichi alle sole imprese che presentano domanda di prima iscrizione, e solo a quelle che la presentano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.**

Il primo periodo del **comma 2** reca una disposizione più generale, valida per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale: si tratta del nuovo termine per le imprese individuali, gravate per sempre di un obbligo di deposito della PEC, a prescindere dal fatto di versare in sede di domanda di iscrizione. **A tale comma il maxemendamento propone (analogamente all'emendamento 5.100) che tale termine sia accorciato, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2013.**

Il secondo periodo del **comma 2** ripete pedissequamente per le imprese individuali l'esistente obbligo di depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche qui prevedendosi la possibilità di sanare il vizio con la sospensione della domanda. **A tale comma il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 5.8 testo 3) che si sostituisca il termine di tre mesi (per la sanatoria del vizio con integrazione) con quello di quarantacinque giorni, decorso il quale la domanda si intende non presentata.**

Il **comma 3** citato novella il Codice dell'amministrazione digitale (CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) mediante l'istituzione (capoverso 1) di un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC): si tratta di una modalità che attinge alle misure normative vigenti, consentendo alla pubblica amministrazione un accesso unico ai dati dei professionisti e delle imprese. Al capoverso 3 di tale comma **(che opera l'estensione dell'accesso anche ai gestori o esercenti di pubblici servizi), il maxiemendamento propone che l'accesso all'INI-PEC sia consentito a tutti i cittadini tramite sito *web* e senza necessità di autenticazione (realizzando l'indice in formato aperto e deferendo a successivo decreto, sentita il Garante della riservatezza, la definizione delle modalità di accesso alla posta elettronica certificata).** Al capoverso 4 del medesimo comma 3 il maxiemendamento propone poi **(analogamente all'emendamento 5.11 testo 2) che sia inserito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale nella procedura con cui il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento le modalità di accesso e di aggiornamento.**

#### **Articolo 6, commi 1-2**

*(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)*

I **commi 1 e 2** mirano a rendere più cogenti le previsioni vigenti circa la *trasmissione di documenti per via telematica*. In particolare, si prevede che determinino responsabilità amministrativa e dirigenziale: così la mancata

trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i privati, come il mancato avvio del procedimento di trasmissione di atti e istanze per via telematica da parte del titolare dell'ufficio.

Si dispone inoltre siano sottoscritti con firma digitale (pena la nullità) gli accordi che le amministrazioni pubbliche concludano tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

**Il maxiemendamento del Governo inserisce al comma 1 una ulteriore lettera dopo la d) che istituisce l'indice degli indirizzi, anche di posta elettronica, della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi, per assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici e per lo scambio di informazioni e documenti.**

**Al comma 2, capoverso 2-bis, si precisa che gli accordi possano essere sottoscritti con la firma elettronica avanzata e con altra firma elettronica qualificata, oltre che con firma digitale. Si vietano altresì nuovi oneri finanziari o l'impiego di risorse aggiuntive**

#### **Articolo 6, commi 3 e 4**

*(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)*

Il **comma 3**, nel novellare l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in tema di contratto amministrativo, da un lato - con il sintagma "a pena di nullità" - uniforma la disciplina del codice degli appalti a quella della previgente normativa di contabilità pubblica; dall'altro lato, precisa che la "forma elettronica" del contratto non è in alternativa alla forma pubblica amministrativa, ma è una sua modalità.

Ai sensi del **comma 4**, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3 decorre dal 1° gennaio 2013.

#### **Articolo 6, commi 5 e 6**

*(Atti in formato elettronico redatti da notai)*

La disposizione di cui al **comma 5** consente ai notai, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - introdotto con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 - di redigere sin dall'entrata in vigore del decreto-legge in conversione gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi nell'apposita struttura istituita presso il Consiglio nazionale del notariato. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio della professione o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui sopra fornisce

all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Infine il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili verrà disciplinato con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili.

Il successivo **comma 6** dispone, in via generale, che agli adempimenti previsti dall'articolo in commento si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 6-bis**

*(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)*

Dopo l'articolo 6 del decreto legge in conversione, **il maxiemendamento reca un articolo 6-bis** volto a modificare l'articolo 2215-bis del codice civile in materia di tenuta, mediante modalità informatiche, delle scritture contabili previste per l'imprenditore che esercita un'attività commerciale. *Le modifiche proposte non hanno peraltro alcuna portata innovativa, in quanto risultano identiche alle previsioni già vigenti introdotte con la lettera f-quater) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 70 del 2011. Poiché inoltre la formulazione dell'emendamento in questione risulta identica a quella della citata lettera f-quater), la modifica proposta, sul piano testuale, finisce altresì per determinare l'incongruenza di aggiungere al predetto articolo 2215-bis un comma identico all'ultimo comma del testo già in vigore.*

#### **Articolo 7**

*(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato)*

I **commi 1 e 2** dell'articolo 7 riguardano l'ambito di applicazione delle norme già vigenti sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica.

**Un comma aggiuntivo 1-bis** introdotto dal maxiemendamento (conforme alla proposta della Commissione) propone che, per le certificazioni suddette, l'invio (da parte del medico o della struttura sanitaria) sia operato anche nei confronti del dipendente, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta ed abbia fornito un indirizzo valido di posta elettronica.

Il **comma 3** concerne la certificazione di malattia dei figli, in relazione al relativo congedo spettante al lavoratore dipendente (anche nel settore privato).

**Alcuni emendamenti approvati dalla 10<sup>a</sup> Commissione e recepiti dal maxiemendamento sono intesi a porre precisazioni rispetto alla formulazione letterale del testo del suddetto comma 3 e a proporre che il medico invii il certificato anche al genitore (lavoratore dipendente) che ne faccia richiesta e che indichi un indirizzo di posta elettronica. Un ulteriore**

**emendamento approvato e recepito dal Governo è volto a chiarire la data di decorrenza dell'efficacia della novella di cui alla lettera b) del comma 3 in esame.**

**La 10<sup>a</sup> Commissione ha approvato altresì un emendamento alla rubrica del presente articolo 7 - recepito anch'esso dal Governo - al fine di comprendere in essa anche la materia di cui al comma 3.**

### **Articolo 8**

*(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)*

**L'articolo 8, commi 1-3**, disciplina l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale.

**Al comma 1, il maxiemendamento** prevede che le aziende adottino anche biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane.

**I commi 4-9** dettano disposizioni per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/40/UE sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

**Il maxiemendamento sostituisce il comma 3** prevedendone una riformulazione che specifica la possibilità di addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato.

**Al comma 5, il maxiemendamento** prevede l'inserimento di un nuovo comma recante una novella all'articolo 176 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 285/1992) sostituendone il comma 11, relativamente al comportamento da tenere per il pagamento dei pedaggi autostradali.

**Al comma 8, il maxiemendamento** prevede l'integrazione del testo in ordine alle caratteristiche informatiche della banca dati sulle infrastrutture ed al servizio gestiti dagli enti proprietari e dai gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale.

**Il maxiemendamento prevede di aggiungere due nuovi commi 9-bis e 9-ter**, dopo il comma 9, per la disciplina della sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

**Il maxiemendamento prevede di aggiungere un nuovo comma 9-quater** che novella l'articolo 6, comma 4, del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 285/1992) introducendo una nuova lettera g) in ordine ai poteri di ordinanza dell'ente proprietario della strada, prevedendo che possa prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative.

**I commi 10-17** dettano disposizioni per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione

delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e sostituiscono l'articolo 179 del codice della navigazione.

**Il maxiemendamento** prevede l'integrazione del comma 10, lettera b) in ordine all'interoperabilità ed alla semplificazione delle procedure di logistica dei sistemi di trasporto: *si rileva che il riferimento al "successivo comma B" appare inconferente.*

**Il maxiemendamento prevede di integrare il comma 13**, al fine di assicurare l'interoperabilità dei dati immessi nei sistemi PMIS, Safe Sea Net e con il Sistema Informativo delle Dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale e, con riferimento alle piattaforme realizzate dalle Autorità Portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo.

### **Articolo 9**

*(Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)*

L'**articolo 9**, oltre a riscrivere l'art. 52 ("Accesso telematico e riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni") del Codice dell'amministrazione digitale, introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto. Individua l'organismo responsabile - l'Agenzia per l'Italia digitale - che vigili sulla corretta attuazione delle disposizioni di legge.

**Il maxiemendamento del Governo modifica l'articolo in più punti.**

**Nella rubrica, inserendo il riferimento ai "Documenti informatici", novella poi l'art. 21, ai commi 2, 2-bis e l' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale**, in tema di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, nonché in tema di verifica fra documento amministrativo digitale e corrispondenza alla copia analogica.

**Al comma 1, lett.a)** viene soppresso il termine per la pubblicazione del regolamento per l'accesso telematico e sono "fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria".

**La definizione dei dati di tipo aperto di cui al numero 1 della lett. b) del comma 1, capoverso "Art.68" viene integrata con il riferimento al 'formato disaggregato'.**

**Al numero 3 della medesima lett. b) del comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale "deve stabilire" anziché 'può' stabilire le eccezioni alla normativa in esame attenendosi tuttavia alle indicazioni della Direttiva europea.**

**E' aggiunto un comma dopo il 5 che sostituisce la parola "affissione" con "pubblicazione" nell'articolo 124 del testo unico degli enti locali.**

**Dopo il comma 6 sono aggiunti ulteriori due commi in tema di pubblicazione che deve avvenire nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione. La mancata pubblicazione nei termini indicati dalla norma è altresì criterio di valutazione della *performance* dirigenziale.**

**Viene poi aggiunto al comma 7 un periodo concernente il piano per l'utilizzo del telelavoro.**

#### **Articolo 9-bis**

*(Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione)*

**Il maxiemendamento propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che novella l'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, sostituendo l'intero comma 1 che reca le disposizioni per l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di programmi informatici, secondo i criteri e principi ivi specificati, dando priorità ai *software* più disponibili entro le amministrazioni, o a *software* liberi o a codici sorgente aperti, e solo in subordine a programmi proprietari.**

#### **Articolo 10**

*(Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)*

**Il maxiemendamento propone di modificare il titolo della Sezione III con il seguente "Agenda digitale per l'istruzione e la cultura digitale".**

L'**articolo 10** intende accelerare il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative attraverso l'istituzione del fascicolo personale dello studente universitario, prevedendo il ricorso ai servizi dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, dell'anagrafe nazionale degli studenti e alle banche dati dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

**Ai commi 4 e 8, il maxiemendamento** propone di uniformare la dizione dell'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 76 del 2005.

**Al comma 7, il maxiemendamento** propone una diversa collocazione normativa della disposizione concernente la possibilità per le università di accedere in modalità telematica alle banche dati dell'INPS per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il **comma 8**, per finalità di riduzione degli oneri e razionale impiego delle risorse, prevede forme di integrazione fra le anagrafi degli alunni, degli studenti e dei laureati e la possibilità di accesso per regioni e enti locali.

Il processo di automazione amministrativa è esteso anche ai procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola, attraverso modalità attuative che saranno definite con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**commi 9 e 10**).

## Articolo 11

### *(Libri e centri scolastici digitali)*

Il maxiemendamento del Governo propone una serie di modifiche all'articolo 11.

Si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico **2014-2015** (non più 2013-2014), nelle scuole sarà possibile adottare esclusivamente libri in versione digitale a norma della legge n. 4 del 2004, che reca disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, o mista costituita da: *a*) un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure *b*) da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al precedente periodo riguarda le nuove adozioni **a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della secondaria di secondo grado**. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente al tetto di spesa della medesima dotazione libraria, al controllo contabile successivo della Corte dei conti.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno determinati i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

Dall'anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio, piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi) le regioni e gli enti locali interessati stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per istituire centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento.

Inoltre, si novella l'art. 53, comma 2, lettera *a*), del d.l. n. 5 del 2012, stabilendo che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari.

Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie.

Il maxiemendamento inoltre aggiunge **otto nuovi commi in materia di edilizia scolastica**.

Si prevede (**comma 4-bis**) che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca le

priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.

Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano domanda alle regioni territorialmente competenti (**comma 4-ter**), le quali approvano e trasmettono al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali comporterà la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento (**comma 4-quater**).

Il Ministero, in assenza di osservazioni da formulare sui piani regionali, li approva e ne dà comunicazione alle regioni, ai fini della relativa pubblicazione sui rispettivi bollettini ufficiali regionali (**comma 4-quinquies**).

Per le finalità di cui sopra, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica (**comma 4-sexies**).

Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'eshaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al 20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto (**comma 4-septies**).

I commi **4-octies** e **4-novies** riguardano l'infrastruttura internet e la dotazione libraria delle scuole.

### **Articolo 11-bis**

#### ***(Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno)***

Il **maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento un nuovo **articolo 11-bis (già em. 11.0.2)** diretto a riconoscere un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano in Italia piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali (**comma 1**).

Detta agevolazione si applica per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili (**comma 2**).

Ai sensi del **comma 3** l'agevolazione:

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR;

- è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute;
- non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo.

Il **comma 4** provvede infine alla copertura dei relativi oneri rinviando a successivi decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze-AAMS, con i quali si provvederà a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Da tali provvedimenti dovranno essere assicurate maggiori entrate pari ad almeno 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

## **Articolo 12**

*(Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)*

I **commi da 1 a 8** ed il **comma 15** dell'**articolo 12** prevedono l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, del fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Si ricorda che tale istituto non è finora disciplinato a livello nazionale da norme di carattere primario o secondario, ma è oggetto delle linee guida di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla relativa Conferenza permanente il 10 febbraio 2011.

**In base alle proposte del maxiemendamento: il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati (relativi alla propria salute) non debbano essere inseriti; il decreto ministeriale di cui al comma 7 deve definire anche le modalità per consentire al cittadino l'accesso, tramite il FSE, ai servizi sanitari *on line*, le modalità per assicurare le garanzie di riservatezza ed i requisiti di interoperabilità di cui al comma 6-bis, i limiti di responsabilità ed i compiti dei soggetti che concorrono all'implementazione del FSE.**

Il **comma 9** dispone che la cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana sia integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute; tale incarico è svolto a titolo gratuito.

I **commi da 10 a 14** concernono l'istituzione di sistemi di sorveglianza nonché di registri di mortalità, di tumori, di altre patologie, di impianti protesici, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o a base di prodotti di ingegneria tessutale.

### **Articolo 13**

#### *(Prescrizione medica e cartella clinica digitale)*

I **commi 1 e 3 dell'articolo 13** prevedono la graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale. **Il maxiemendamento propone di inserire, nel comma 3, il riferimento alle province autonome (riferimento già presente nel comma 1).**

Il **comma 2** dispone che, dal 1° gennaio 2014, la prescrizione farmaceutica in formato elettronico sia valida (ai fini del rimborso delle quote a carico del Servizio sanitario nazionale) sull'intero territorio nazionale (anziché solo in quello regionale); con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definite le modalità di attuazione di tale norma. **Il maxiemendamento propone di sostituire il suddetto parere della Conferenza con un'intesa (sancita nella stessa sede della Conferenza) e fa salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche impiegate in regioni diverse da quelle di residenza.**

**Il maxiemendamento propone altresì l'inserimento di un comma 3-bis, relativo all'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente le assenze di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) per malattia. La novella concerne sia i presupposti per la configurazione dell'illecito disciplinare in materia sia i criteri per l'applicazione delle relative sanzioni.**

Il **comma 4** prevede che, dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale basato su fustelle cartacee sia integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del medesimo Servizio sanitario nazionale, da un sistema basato su tecnologie digitali. **Il maxiemendamento propone l'inserimento di alcune norme, relative al tipo di provvedimento che definisca le modalità di tale sistema ed alla pubblicazione del medesimo provvedimento. Il maxiemendamento specifica altresì che resta ferma la normativa sui soggetti abilitati alla trasmissione dei dati.**

Il **comma 5** attribuisce, dal 1° gennaio 2013, la facoltà di conservare le cartelle cliniche esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 13-bis**  
*(Ricetta medica)*

**Il maxiemendamento propone l'inserimento di un articolo in materia di farmaci.**

Il **primo capoverso** modifica le norme in materia di somministrazione di medicinali equivalenti (aventi, cioè, uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali). La novella sembra consistere nell'attribuzione della facoltà, per l'assistito, di richiedere al farmacista un medicinale diverso da quello prescritto anche qualora il medico abbia apposto (e motivato) la clausola di non sostituibilità.

Il **secondo capoverso** abroga la norma in base alla quale l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui sia scaduto il brevetto sul principio attivo, ovvero di un medicinale che sia stato coperto da una licenza del brevetto (sul principio attivo) scaduto, può, nei nove mesi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza fra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a: 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, nonché per i medicinali in confezione monodose; 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro; 1,50 euro per i medicinali il cui costo sia superiore a 10 euro.

Il **terzo capoverso** prevede che, nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengano alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

**Articolo 13-ter**  
*(Carta dei diritti)*

Il **maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento un nuovo **articolo 13-ter**, secondo il quale lo Stato italiano riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere e, a tal fine, promuove una "Carta dei diritti", nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura. Inoltre, lo Stato promuove la diffusione dei principi della "Carta dei diritti" a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarietà digitale per la diffusione della società dell'informazione e della conoscenza nei paesi in via di sviluppo.

**Articolo 14, commi 1-7**  
*(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)*

**L'articolo 14, comma 1** autorizza spese per il completamento del Piano nazionale banda larga; **il maxiemendamento** prevede che si tenga conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa.

**I commi 2-5 e 7** disciplinano i procedimenti amministrativi per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (**il maxiemendamento** integra il comma 3, prevedendo che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi già attualmente in uso per i sottoservizi); **il comma 6** riguarda l'installazione di linee elettriche.

**Il maxiemendamento** prevede un nuovo comma *2-bis* per la definizione, entro 60 giorni, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, delle misure e delle modalità di intervento da porre a carico degli operatori TLC, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica, mediante interventi gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori TLC assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformità alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati.

**Al comma 7 il maxiemendamento** modifica il nuovo comma *4-bis* all'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003) il quale disciplina le limitazioni legali della proprietà ai fini del passaggio dei fili o cavi senza appoggio, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Nel testo vigente il nuovo comma *4-bis* dispone che l'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della **propria (l'aggettivo viene soppresso)** rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di **emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza (in luogo di emissioni elettroniche)**. **Il maxiemendamento aggiunge**, inoltre, che: il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione; l'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

**Articolo 14, commi 8-10 e 10-ter**  
*(Inquinamento elettromagnetico)*

Il **comma 8** conferma, per quanto non espressamente disciplinato nell'articolo in esame, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, di attuazione della legge n. 36 del 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed introduce alle **lettere a), b) e c)** alcune disposizioni in materia di misurazione dei valori delle frequenze.

Alla **lettera d)** si indicano le norme tecniche di misurazione e di rilevamento emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) da adottare e si demanda all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e alle agenzie per la protezione dell'ambiente regionali (ARPA) e delle province autonome di Trento e Bolzano (APPA) l'individuazione dei fattori di riduzione di potenza in Linee Guida, da approvare con decreto dirigenziale emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I **commi 9 e 10** demandano alle regioni territorialmente competenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nonché al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento.

**Con il comma 10-ter, come introdotto dal maxiemendamento** si propone di sostituire il comma 4 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 98 del 2011. Sostanzialmente il nuovo testo, al fine di semplificarne la realizzazione, consentirebbe di assoggettare ad autocertificazione di attivazione ulteriori tipologie di impianti, rispetto a quelli attualmente previsti dalla disposizione citata. Si tratterebbe delle installazioni e delle modifiche - ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, installati su impianti radioelettrici preesistenti - degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt. Attualmente la disposizione prevede un limite di potenza massima della singola antenna inferiore o uguale a 7 watt. Resta fermo il requisito della dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

**Articolo 14, comma 10-bis**  
*(Identificazione degli utenti di schede S.I.M.)*

**Il maxiemendamento** prevede l'inserimento **di un nuovo comma 10-bis**, all'articolo 14, che aggiunge un nuovo comma 2-bis, dopo l'articolo 6, comma 2 della legge 155/2005: *si rileva che tale legge converte in legge il decreto-legge 144/2005, il quale contiene l'articolo 6, cui si riferisce la novella che dovrebbe, quindi, essere riferita al decreto.* La proposta disciplina l'identificazione degli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, consentendone l'identificazione e registrazione anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.

**Articolo 14-bis**  
*(Pubblicità dei lavori parlamentari)*

**Il maxiemendamento propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che, per garantire la trasparenza ed accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale, assicura a titolo gratuito al Senato e alla Camera la funzione trasmissiva, alla cui attuazione provvederà con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.**

**Articolo 15, comma 1**  
*(Pagamenti elettronici)*

**L'articolo 15, comma 1**, riscrive l'articolo 5 (*"Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche"*) del Codice dell'amministrazione digitale, con l'intento di diffondere l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento. A tal fine estende l'obbligo di consentire pagamenti elettronici alle imprese pubbliche, in particolare agli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, a prescindere dall'importo della singola transazione. Sono però escluse da tale obbligo le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali.

**Il maxiemendamento del Governo apporta diverse modifiche al sostituito Art. 5 del Codice.**

**Al comma 1 del detto capoverso, sopprime l'inciso "limitatamente ai rapporti con l'utenza", riferito alla gestione dei pagamenti con l'utenza dei gestori pubblici di servizi, i quali sono tenuti - a far data dal 1° giugno 2013, all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.**

**L'ultimo periodo della lettera b), concernente i conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, viene interamente sostituito esplicitando che le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste**

Italiane S.p.A. dei fondi connessi a predetti conti correnti, sono regolate dalla convenzione fra Ministero dell'economia e finanze e Poste Italiane S.p.A. **Dalla suddetta modifica conseguono le ulteriori:**

**al comma 2** le amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi possono avvalersi anche "dei prestatori di servizio di pagamento abilitati";

**quanto al comma 3 (del medesimo capoverso) è soppresso il primo periodo - che escludeva le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali e le entrate riscosse a mezzo ruolo - e sono aggiunti due ulteriori commi: con il primo, anche i micro-pagamenti delle P.A quali corrispettivi per i contratti di acquisto di beni e servizi sono effettuati con strumenti elettronici di pagamento ove richiesto dalle imprese fornitrici; con il secondo, la definizione dei micro-pagamenti viene demandata ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013;**

**al comma 4**, con l'aggiunta di un ulteriore periodo, anche le modalità per mettere a disposizione dell'ente le informazioni sul pagamento sono definite dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca D'Italia.

#### **Articolo 15, commi 2-5, 5-bis, 5-ter e 5-quater** *(Pagamenti elettronici)*

Ai sensi del **comma 2**, con decreto interministeriale (del MiSe, di concerto con i Ministri dell'economia, della pubblica amministrazione e del delegato all'innovazione tecnologica), sarà disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili; **a tale comma il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 15.16) che sia fissato un termine per l'emanazione del decreto (indicato in 90 giorni dalla conversione del decreto-legge), nonché (analogamente all'emendamento 15.17 testo 2) che la disciplina sia elaborata anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale.**

Con il **comma 3** si intende risolvere le problematiche tecnico-giuridiche emerse nel corso della predisposizione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 4** reca la previsione di un obbligo rivolto ai soggetti che effettuano sia l'attività di vendita che la prestazione di servizi anche professionali. La norma vincola all'accettazione della sola carta di debito ed i suoi effetti decorrono dal 1 gennaio 2014. Il **comma 5**, peraltro, demanda ad un decreto interministeriale (MiSe e MEF), sentita la Banca d'Italia, l'eventualità di far scattare l'obbligo al superamento di determinati importi minimi. Si prevede poi, ma come mera possibilità, che con il medesimo tipo di decreto interministeriale sia disposta l'estensione degli obblighi - gravanti sui citati privati venditori di beni e servizi - a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Con un comma **5-bis**, il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 15.53) che la conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione - utilizzati dal titolare delle chiavi di firma - sia valutata dall'Agenzia per l'Italia digitale in base ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica. *Si rammenta che tale Organismo è quello abilitato ad accertare la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata (in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione).*

Con un comma **5-ter**, il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 15.56) che sia considerata pratica commerciale scorretta, ai fini del codice del consumo, quella di chi richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

Con un comma **5-quater** il maxiemendamento propone che le pubbliche amministrazioni siano obbligate ad avvalersi, per gli incassi ed i pagamenti di loro spettanza, delle piattaforme previste dal CAD (codice dell'amministrazione digitale) di tipo tecnologico e proprie dei prestatori di servizio abilitati.

## Articolo 16

*(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)*

L'articolo contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, in ulteriore attuazione delle modifiche della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo civile e penale adottate nel corso di questa legislatura.

L'introduzione di tali disposizioni si renderebbe necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni, tenuto conto dell'imminente attuazione della revisione della geografia giudiziaria e al fine di assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese. Non andrebbe inoltre trascurato il risparmio di spesa che potrebbe derivare dalla definitiva eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte delle cancellerie.

I **primi tre commi** dell'articolo in commento intervengono rispettivamente sugli articoli 136 e 149 del codice di procedura civile, nonché sull'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice medesimo, apportando agli stessi alcune specifiche modifiche di coordinamento coerenti con la finalità perseguita dall'impianto normativo in esame.

I successivi **commi da 4 a 8** contengono invece previsioni di portata generale al fine di favorire ulteriormente l'informatizzazione delle attività qui considerate nel processo civile e penale.

Il **comma 9** stabilisce decorrenze differenziate per l'entrata in vigore della nuova normativa in questione, mentre il **comma 10** rinvia ad uno o più decreti aventi natura non regolamentare del Ministro della giustizia sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, alcuni ulteriori adempimenti attuativi.

In correlazione con le disposizioni di cui ai commi 9 e 10, il **comma 11** dispone l'abrogazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 12** e il **comma 13** prevedono adempimenti ulteriori per le pubbliche amministrazioni al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica.

Il **comma 14** aggiunge un comma all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede che l'importo del diritto di copia è aumentato di dieci volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

Infine i **commi 15, 16 e 17**, prevedono che per l'adeguamento dei sistemi informativi *hardware* e *software* presso gli uffici giudiziari, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo, sia autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

### **Articolo 17**

*(Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)*

I **primi due commi dell'articolo 17** recano modifiche, rispettivamente al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza"), per lo più finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC), nelle procedure disciplinate dai due provvedimenti novellati, quindi le procedure concorsuali in genere. Le **lettere da a) a p)** del **comma 1** intervengono su disposizioni contenute nel Titolo II della legge fallimentare, rubricato "Del fallimento". Le **lettere da q) a t)** dello stesso comma intervengono su disposizioni contenute nel Titolo III della medesima legge, sul concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Le rimanenti **lettere da t) a cc)** intervengono su disposizioni contenute nel Titolo V della legge, sulla liquidazione coatta amministrativa.

I successivi **commi dal 3 al 5** dettano disciplina transitoria in relazione ai termini temporali di applicabilità delle novità introdotte dalle novelle.

## Articolo 18

(Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

L'**articolo 18** in esame modifica le norme in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento recate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 : il capo II della suddetta legge, infatti, introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi di liquidità del debitore nei confronti del quale non trovino applicazione altre procedure concorsuali. La nozione di sovraindebitamento è definita "quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni". Per porre rimedio a tali situazioni di crisi, la legge contempla la possibilità da parte del debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano. La riforma recata dal provvedimento in esame prevede, oltre a modificazioni di carattere procedurale, anche l'introduzione della figura del "consumatore" - quale persona fisica avente "obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" - e l'attribuzione a tale soggetto della possibilità di proporre un apposito piano per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Inoltre l'intervento di riforma sulla legge n. 3 del 2012 prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento, in alternativa alle procedure sopra indicate, possa proporre una nuova procedura di liquidazione del patrimonio.

**Il maxiemendamento del Governo interviene sul testo originario del decreto legge recependo le modifiche approvate nel corso dell'esame in commissione** (si tratta in particolare degli emendamenti 18.2 (testo 2), 18.100, degli emendamenti, fra loro di contenuto sostanzialmente identico 18.29 (testo 2), 18.30 (testo 2), 18.31 (testo 2), nonché degli emendamenti 18.37 (testo 2) e 18.57 (testo 2), approvati dalla commissione).

Conseguentemente, in primo luogo, il predetto maxiemendamento, modificando l'articolo 6 della legge n. 3 del 2012, propone **una modifica della definizione di "sovraindebitamento"**. Nel testo originario del decreto legge per "sovraindebitamento" si intende infatti *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni"*, mentre con il maxiemendamento si propone che tale nozione venga modificata nel senso che per essa si intenda *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente"*.

Il maxiemendamento prevede poi **l'attribuzione al giudice del compito di nominare il gestore** al quale può essere affidato il patrimonio del debitore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 3 del 2012.

Il maxiemendamento aggiunge quindi un periodo al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 3 del 2012, volto a prevedere che, a **seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo di composizione della crisi omologato ai sensi del medesimo articolo 12 sono prededucibili a norma dell'articolo 111 della legge fallimentare.**

Il testo proposto dal Governo introduce inoltre due commi aggiuntivi nell'articolo 13 della legge n. 3 del 2012, il quale disciplina **l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore.** In particolare viene sostituito il n. 5 della lettera p) del comma 1 dell'articolo in esame, che appunto interviene sul sopra ricordato articolo 13. In tale articolo vengono aggiunti i commi 4-*bis* e 4-*ter*. Il primo di questi è identico alla formulazione del comma 4-*bis* proposta dal testo originario del decreto legge. Il secondo invece contiene una previsione innovativa e stabilisce che, quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, questi, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della sezione prima del capo II della già ricordata legge n. 3 del 2012 riguardanti sostanzialmente l'elaborazione e l'omologazione dell'accordo e del piano.

Con il maxiemendamento viene altresì riformulato il testo del comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 3 del 2012, come introdotto dalla lettera t) del comma 1 dell'articolo in esame. Nella nuova formulazione proposta il predetto comma 1 stabilisce che possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 15 (previsione questa identica a quella contenuta nella formulazione originaria del decreto legge). Viene poi ulteriormente stabilito che **gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai** sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro degli organismi in questione tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi del successivo comma 2.

**Infine il maxiemendamento**, aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 18 in commento e modificandone correlativamente la rubrica, **interviene sull'articolo 217-bis<sup>2</sup> della legge fallimentare** - che prevede alcune ipotesi di esclusione

---

<sup>2</sup> Si riporta qui di seguito il testo del citato articolo 217-bis: "*Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies.*"

dell'applicabilità delle norme penali in materia di bancarotta - inserendo fra tali ipotesi anche quella in cui i pagamenti e le operazioni sono stati compiuti in esecuzione dell'accordo di composizione della crisi previsto dalla predetta legge n. 3 del 2012.

## **Articolo 19**

*(Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali)*

Il **comma 1** innova la disciplina delle funzioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale, includendovi il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici; nella novella inserita con tale comma **il maxiemendamento propone (emendamento 19.2) che all'obiettivo di favorire la rete a banda ultralarga, fissa e mobile sia aggiunto l'obbligo di tener conto delle specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa. Il maxiemendamento propone altresì (analogamente agli emendamenti 19.4 testo 2 e 19.5 testo 2, di contenuto identico) che l'obiettivo di favorire la mobilità sia sostituito da quello di favorire la logistica, con conseguenti ricadute all'interno del comma 2: esso definisce i requisiti dei relativi progetti, che devono tendere allo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi, ovvero ad attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto che sia: o innovativo, oppure recante nuove soluzioni non presenti sul mercato, ovvero in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese. In virtù del maxiemendamento (analogamente ai citati emendamenti 19.4 testo 2 e 19.5 testo 2, di contenuto identico), il Governo propone che tra i contenuti dei progetti siano incluse le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi, in grado di rafforzare l'utilizzazione della piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale.**

**Il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 19.15 testo 2) che sia inserito un comma 2-bis, nel quale si aggiunga una precisazione alla disposizione del decreto n. 83/2012 che prevedeva il trasferimento all'Agenzia per l'Italia Digitale delle risorse finanziarie e strumentali delle amministrazioni degli enti e delle strutture che vi conferiscono funzioni. La precisazione ora introdotta è che le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia, se non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti, siano destinate alle finalità di cui all'articolo 20 del decreto n. 83/2012 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati. Si segnala che le funzioni dell'articolo 20 includono anche quelle risultanti dalla novella introdotta con il comma 1 del presente articolo, e che il termine - a partire dal quale considerare non ancora impegnate le risorse - è quello della data di entrata in vigore del citato decreto n. 83.**

Benché il **comma 3** conferisca ad un decreto interministeriale (MiSe e Miur) l'indicazione dei temi di ricerca, delle aree tecnologiche e dei requisiti di

domanda pubblica da collegare e promuovere (in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana), sarà l'Agenzia a presiedere a buona parte delle procedure successive, a partire da quelle di cui al **comma 4**: per sostenere i grandi progetti di ricerca di lungo periodo, selezionati sulla base di manifestazioni di interesse - sollecitate dall'Agenzia - provenienti da parte di imprese singole o in partenariato o anche in associazione con enti di ricerca) si potrà ricorrere ad un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (*RiskSharingfacility*). Per i progetti relativi ad attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo, in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni, il **comma 5** prevede specifiche intese o accordi di programma dell'Agenzia con le regioni o altre amministrazioni pubbliche competenti (le quali operano ad invarianza di oneri). Il **comma 6** - relativo ai progetti per attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto recante nuove soluzioni non presenti sul mercato (volte a rispondere a una domanda pubblica), **nonché (propone il maxiemendamento) a quelli introdotti al comma 2 (analogamente ai citati emendamenti 19.4 testo 2 e 19.5 testo 2, di contenuto identico)** - rinvia alle procedure di cui al **comma 9** per la promozione degli appalti pubblici precommerciali, mediante una sollecitazione alle manifestazioni di interesse rivolta alle amministrazioni pubbliche.

**Il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 19.25 testo 2) che sia inserito un comma 6-bis: in base ad esso, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali a disposizione dell'Agenzia per lo sviluppo dei grandi progetti strategici del comma 1 - nel caso delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese - è destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli indirizzi tematici di cui al comma 2.**

La copertura finanziaria offerta dal **comma 7** - per tutte le iniziative di cui all'articolo in commento, e quindi anche per quelle non sottoposte a procedure speciali (segnatamente, i progetti di cui al comma 2, lettera *d*) - consiste nella riserva di una quota delle risorse effettivamente disponibili del neoistituito Fondo per la crescita sostenibile, nonché una quota delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Il **comma 8**, infine, prevede un decreto interministeriale (MiSe e Miur) per adottare linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali.

**Articolo 20**  
*(Comunità intelligenti)*

L'**articolo 20** reca disposizioni relative alla realizzazione di un ecosistema informativo aperto per le "comunità intelligenti" italiane. Le comunità intelligenti sono da intendersi come comunità nel cui territorio le tecnologie dell'informazione vengono usate consapevolmente per migliorare la qualità della vita e del lavoro degli abitanti. L'articolo tratteggia le caratteristiche e la *governance* dell'architettura informativa nazionale, intesa a realizzare i principi di interoperabilità e condivisione nella gestione del patrimonio informativo delle comunità intelligenti in Italia. A tal fine assegna all'Agenzia per l'Italia digitale la responsabilità di coordinare il processo attraverso il collegamento delle iniziative svolte dalle amministrazioni pubbliche, la definizione di standard tecnici di interoperabilità e la costruzione e il mantenimento di piattaforme atte alla diffusione, riuso e riutilizzo di dati, soluzioni ed esperienze progettuali.

**Il maxiemendamento del Governo apporta modifiche ai commi 2, 9, 14, 20.**

**Il comma 2, interamente sostituito**, prevede ora che il Comitato tecnico delle comunità intelligenti sia formato da 11 membri (anzichè 9), nominati dal Direttore generale dell'Agenzia che sceglie 4 (anzichè 3) membri, di cui uno proveniente dagli atenei nazionali e 3 (anzichè 2) dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative.

**Al comma 9, lettera b) viene aggiunta una ulteriore lettera** che inserisce nell'elenco degli elementi della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti anche il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali.

**Il comma 14 è interamente sostituito** ed ora prevede che per la realizzazione del catalogo del riuso e del catalogo dei dati della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti (disciplinata dal precedente comma 9) l'Agenzia per l'Italia digitale potrà riutilizzare basi informative e servizi prestati per analoghe finalità, compresi quelli per la connettività.

**Il maxiemendamento aggiunge ulteriori due commi dopo il 20, entrambi diretti a modificare le norme istitutive dell'Agenzia per l'Italia digitale contenute nel decreto legge n. 83 del 2012 (crescita)**, e che vengono quindi novellate con il riferimento all'attività di ricerca e al personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

**Articolo 20-bis**  
*(Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali  
della Corte dei Conti)*

**Nel corso dell'esame in commissione è stato approvato l'emendamento aggiuntivo 20.0.1, poi recepito nel maxiemendamento e volto ad inserire,**

**dopo l'articolo 20 del decreto legge in conversione, l'articolo 20-bis avente ad oggetto l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti.**

La nuova disposizione prevede che, con decreto del Presidente della Corte dei conti, siano stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il predetto decreto dovranno essere disciplinate, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del già citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Fino alla data che verrà fissata con il decreto medesimo, le notificazioni e le comunicazioni continueranno ad essere effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Successivamente a tale data cesseranno quindi di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18<sup>3</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. Si prevede infine che il decreto in questione acquisti efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si dispone da ultimo che all'attuazione di quanto previsto dall'articolo in questione si provvederà nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 20-ter**  
***(Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile)***

**Il maxiemendamento propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che autorizza l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fino al 31 dicembre 2013 e con oneri a carico del proprio bilancio, ad avvalersi con continuità del personale ricercatore e tecnologo con contratti a tempo determinato, per far fronte agli interventi urgenti sulla sorveglianza sismica e vulcanica e per la manutenzione delle reti di monitoraggio.**

---

<sup>3</sup> Il citato articolo 18 prevede l'applicabilità ai processi innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle disposizioni contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante il Regolamento per la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

## Articolo 21

*(Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative)*

Il **comma 1** prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) curi la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

La disposizione del **comma 2**, nel conferire apposite funzioni al nuovo Istituto (IVASS), gli assegna specificamente il compito di mettere in correlazione banche dati gestite da soggetti diversi, e realizzare un archivio informatico integrato in grado di evidenziare indici di anomalia che possano formare oggetto di successivo approfondimento da parte delle Autorità preposte e possano stimolare azioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e la rete dei fiduciari collegati (intermediari, consulenti, periti, liquidatori). In riferimento alla funzione di elaborazione di una relazione annuale sull'attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, prevista nel medesimo comma, **il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 21.3 testo 2) di aggiungere la formulazione di criteri e modalità di valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attività di contrasto delle frodi, rendendo pubblici i risultati delle valutazioni effettuate.**

L'archivio informatico integrato è disciplinato dal **comma 3**. Per il **comma 4**, le imprese di assicurazione - con le modalità definite dal decreto interministeriale di cui al **comma 5** - ora dovranno garantire all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, fornendo la documentazione richiesta e comunicando all'archivio nazionale dei veicoli gli estremi dei contratti stipulati o rinnovati. Per il **comma 6**, però, l'IVASS avrà un ruolo tale da consentire di evidenziare i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati. Il **comma 7** reca la clausola di invarianza non solo finanziaria, visto che agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Dopo il comma 7 il maxiemendamento propone (analogamente agli emendamenti 21.11, 21.12, 21.13 e 21.14, di contenuto identico) di aggiungere una disposizione che eleva da 2 a 5 i giorni non festivi, previsti dal Codice delle assicurazioni private, per la messa a disposizione delle cose danneggiate a fini di ispezione diretta ad accertare l'entità del danno (per i sinistri con soli danni a cose).**

## Articolo 22

*(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)*

Il **comma 1** apporta una novella al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), mediante l'inserimento dell'art. 170-*bis*, originariamente dotato di tre capoversi. **Il maxiemendamento propone (analogamente agli emendamenti 22.1 e 22.4 testo 2, di contenuto identico) che la novella sia limitata ad un unico capoverso (eliminando quindi quello che prevedeva l'estensione della disciplina ai contratti abbinati e quello che disponeva l'imperatività a vantaggio del solo assicurato): al suo interno si riprende la previsione decretizia con cui si pone un termine di durata al contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ma mentre prima era nei termini di divieto che fosse stipulato per una durata superiore all'anno, ora si propone che abbia durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di "anno più frazione"; resta vietato il suo rinnovo tacito, mentre si aggiunge che esso si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto (con preavviso di almeno trenta giorni) ed a mantenere operante (non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto) la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.**

Il **comma 2** disciplina il caso in cui i contratti stipulati precedentemente rechino clausole di tacito rinnovo. La previsione del **comma 3** impone alle imprese di assicurazione (per contratti in corso di validità e dotati di clausola di tacito rinnovo) di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Le disposizioni del **comma 4** prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi; in tale comma **il maxiemendamento propone (come già gli emendamenti 22.15 e 22.16, di contenuto analogo) che siano aggiunte alla consultazione anche le principali associazioni dei consumatori.**

Il decreto definisce uno schema di "contratto base", nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto. Ogni compagnia assicurativa, nell'offerirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso *internet*, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi (**comma 5**). Attraverso tale standardizzazione (secondo il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, ai sensi del **comma 6**), diventa così più agevole per il consumatore la comparazione del prezzo fra contratti con garanzie/clausole identiche offerte dalle varie imprese di assicurazione. Si tratta di previsioni che per il **comma 7** andranno applicate decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Il **comma 8** reca una disciplina che obbliga le compagnie di assicurazione a garantire una corretta e aggiornata informativa *on line* ai propri clienti mediante predisposizione sui relativi siti *internet* di aree riservate; **da questo comma il maxiemendamento (analogamente all'emendamento 22.23) propone che sia eliminata la possibilità di effettuare rinnovi e pagamenti, con le modalità descritte.** La previsione del **comma 9** intende rafforzare i requisiti professionali degli intermediari assicurativi favorendone la formazione per via telematica.

La Commissione in sede referente propone poi (emendamenti 22.34, 22.35, 22.36 e 22.37, di contenuto identico) un **comma 9-bis con cui sottrarre all'obbligo di iscrizione all'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari.**

Per il **comma 10** si consente agli intermediari assicurativi (anche con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi) di adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. All'IVASS è attribuita la vigilanza e data inoltre la possibilità di adottare le più opportune direttive per la corretta applicazione della norma.

Il **comma 11** introduce la responsabilità solidale degli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro (per gli eventuali danni sofferti dal cliente, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni), mentre il **comma 12** prevede che, dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle. L'IVASS - per il **comma 13** - definirà standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi.

Al **comma 14 il maxiemendamento propone (analogamente agli emendamenti 22.63, 22.64, 22.65 e 22.66, di contenuto identico) che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione - diversi pagamento delle rate di premio - si prescrivano in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ma solo con riferimento all'assicurazione sulla vita (e non più in via generale, come previsto dal testo originario del Governo): in tutti gli altri casi il termine di prescrizione per il maxiemendamento deve essere di due anni.**

Il **comma 15** ribadisce - come clausola finale riferita alle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie - l'obbligo dell'IVASS di garantire, anche mediante *internet*, un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte e di valutare il loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.

Il maxiemendamento propone poi vari commi aggiuntivi dopo il **comma 15. Nel comma 15-bis (analogamente all'emendamento 22.75), si prescrive all'IVASS di provvedere, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra imprese di assicurazione, gli intermediari e clientela,**

anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti *on line*. Per il comma 15-ter l'IVASS informerà periodicamente - con apposita relazione al Parlamento - sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività.

Nel comma 15-quater (analogamente all'emendamento 22.76), il maxiemendamento propone che - nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico - le imprese restituiscano al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. Si tratta di condizioni di rimborso - in alternativa alle quali, per il comma 15-sexies, le imprese, su richiesta della controparte, possono fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato - che vanno indicate tra le condizioni di assicurazione. Per il comma 15-quinquies nell'atto iniziale del rapporto dovranno essere indicate espressamente e preventivamente anche le spese amministrative che le imprese potranno trattenere dall'importo dovuto, a condizione che siano effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio e che non siano tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/ finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. Con il comma 15-septies il maxiemendamento applica l'articolo 22 (e quindi non solo i commi previsti dall'emendamento) a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, prescrivendo che le imprese aggiornino i contratti esistenti sulla base della disciplina testé illustrata.

### Articolo 23

*(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)*

Stante il fatto che la maggior parte delle CCIAA rifiuta l'iscrizione delle società di mutuo soccorso al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali, il **comma 1** scioglie la disputa prevedendo che esse siano iscritte al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con il **comma 2** si sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riconducendo anzitutto l'assenza di finalità di lucro al perseguimento della finalità di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà che qui va inteso in senso orizzontale, ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma Cost. Nel testo si ampliano le attività che le società di mutuo soccorso possono svolgere in esclusivo favore dei soci e dei loro familiari conviventi. L'istituzione e gestione dei fondi di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sfugge, ai sensi del **comma 3**, al vincolo di destinazione per il quale le attività, ad eccezione dei

casi previsti da disposizioni di leggi speciali, potranno essere svolte nei limiti delle proprie disponibilità.

Con il **comma 4** si rende possibile la “mutualità mediata”, in virtù della quale anche una di tali società può - oltre ad avere soci sostenitori, anche persone giuridiche - divenire socia ordinaria di altre società di mutuo soccorso; ciò a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso; la possibilità di aderire in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Con il **comma 5** si aggiunge un comma all'articolo 8 della legge fondamentale, prescrivendo la devoluzione patrimoniale della società in liquidazione o trasformata. Il **comma 6** modifica la rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, uniformandolo ai contenuti del **comma 7**: quest'ultimo conferma l'attuale sistema di vigilanza posto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, aggiungendo in capo a queste (nei confronti delle SMS aderenti) la possibilità di essere delegatarie dei poteri di revisione del MiSE. Resta comunque in capo al solo MiSE il potere di disporre la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.

Il **comma 9** reca un'interpretazione autentica in tema di vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi. Nell'ambito della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), la disposizione dell'articolo 17 riceve poi alcune modifiche. Per il **comma 10**, la norma che istituiva presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, non contiene più l'obbligo, per il Ministero, di escludere dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse.

**Dopo il comma 10 il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 23.7) un comma aggiuntivo, in base al quale il fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso il quale esercita le sue attribuzioni il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, può essere alimentato anche dalle risorse dell'Ente e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale.**

Per il **comma 11**, la norma che regola i requisiti per le società finanziarie che assumono la natura di investitori istituzionali non reca più l'obbligo che siano iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC). Per il **comma 12**, infine, con le risorse apportate dal citato fondo le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza

nelle cooperative, anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile (cioè secondo la disciplina prevista per le società per azioni).

**Articolo 23-bis**  
***(Modifiche al TUB)<sup>4</sup>***

**Il maxiemendamento propone - sia con questo articolo aggiuntivo che con quello volto ad introdurre un articolo 36-ter (analogamente agli emendamenti 23.0.2 e 36.0.30, di contenuto identico) - di modificare taluni termini contenuti nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) in tema di esercizio della facoltà di surrogazione, da parte del debitore, in ordine ai contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari. In particolare, la surrogazione non dovrà più perfezionarsi entro il termine di dieci giorni (dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo), bensì entro il nuovo termine di trenta giorni lavorativi. Lo stesso termine vale per il caso in cui la surrogazione non si perfezioni per cause dovute al finanziatore originario (da ciò consegue l'obbligo del finanziatore originario di risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo).**

**Articolo 23-ter**  
***(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)***

**Il maxiemendamento propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo, il quale novella per intero il comma 14 dell'art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92.**

**La novella consiste nell'introduzione della previsione che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono estendere il proprio oggetto agli ammortizzatori sociali e che il medesimo fondo interprofessionale può confluire, a tale scopo, in un unico fondo bilaterale - quest'ultima previsione è in parte già presente nel precedente comma 13 dell'art. 3 della L. n. 92 -.**

---

<sup>4</sup> Rubrica redazionale

**Articolo 23-quater**  
**(Banche popolari e società cooperative)<sup>5</sup>**

Il **maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento un nuovo **articolo 23-quater (già em. 23.0.10 testo 2)** diretto a modificare: a) il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) in materia di banche popolari; b) il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) in materia di società cooperative.

Nello specifico viene anzitutto novellato l'articolo 30 del TUB, concernente i soci delle banche popolari, al fine di vietare il possesso, diretto o indiretto, di azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale (rispetto allo 0,5 per cento attualmente previsto), salve la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti ma comunque non inferiori allo 0,5 per cento. Tuttavia con riferimento alle fondazioni bancarie che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti suddetti (qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione), si prevede che gli statuti possano fissare il limite di partecipazione al 3 per cento del capitale sociale. Una ulteriore modifica all'articolo 30 consente infine allo statuto di subordinare l'ammissione a socio anche al possesso di un numero minimo di azioni (il cui venir meno comporta la decadenza da tale qualità).

Viene poi modificato l'articolo 150-*bis* del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative, prevedendo che siano gli statuti delle Banche Popolari a determinare il numero massimo di deleghe conferibili ad un socio, fermo restando il limite di cui all'articolo 2539 del Codice Civile<sup>6</sup>.

Per quanto concerne il TUF vengono invece apportate modifiche:

- all'articolo 126-*bis* - laddove è fissata la misura del capitale sociale necessaria per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera - stabilendo che per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135 dello stesso TUF (secondo cui per le società cooperative le percentuali di capitale individuate per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi);
- all'articolo 147-*ter* - laddove è fissata la misura del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione - stabilendo anche in tal caso che per le società cooperative detta misura è determinata dagli statuti anche in deroga al già citato articolo 135.

---

<sup>5</sup> Rubrica redazionale

<sup>6</sup> Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 2539 c.c. stabilisce che nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

## **Articolo 24**

*(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)*

I **commi 1 e 2 dell'articolo 24** recano novelle al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) rese necessarie a seguito dell'emanazione del Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti ai sensi dello stesso Regolamento il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob, ripartendo tra loro le funzioni in base alle rispettive competenze; viene altresì modificata la disciplina sanzionatoria, introducendo un nuovo articolo relativo alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap*.

I **commi da 3 a 6** autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

## **Articolo 24-bis**

*(Obbligazioni degli esponenti bancari)<sup>7</sup>*

Il **maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento un nuovo **articolo 24-bis (già em. 24.0.1 testo 2)** diretto a modificare l'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. TUB) concernente le obbligazioni degli esponenti bancari.

Anzitutto con una aggiunta al comma 1 dell'articolo 136 citato - laddove si prevede il divieto per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre obbligazioni o compiere atti di compravendita con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione all'unanimità dell'organo di amministrazione e col voto favorevole degli organi di controllo - si dà facoltà al consiglio di amministrazione di delegare l'approvazione delle predette operazioni, nel rispetto delle modalità ivi previste.

In secondo luogo vengono soppressi i commi 2 e 2-bis dello stesso articolo.

Si ricorda in particolare che il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo.

Il comma 2-bis prevede che, ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti predetti o presso le quali tali soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,

---

<sup>7</sup> Rubrica redazionale.

nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Questo comma non si applica tuttavia alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

**Articolo 24-ter**  
**(Modifiche al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144)**

Il **maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento un nuovo **articolo 24-ter (già em. 24.0.2 e id. 24.0.3 e 24.0.4)** diretto a modificare alcuni articoli del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, recante "*Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*".

Più in dettaglio, la **lettera a)** ne modifica l'articolo 1 (rubricato "Definizioni"), al fine anzitutto di inserire nel Regolamento la definizione di "Patrimonio Bancoposta", inteso come il patrimonio attraverso cui Poste Italiane Spa (di seguito: Poste) esercita le attività di bancoposta; viene altresì modificata la definizione di bollettino di conto corrente postale aggiungendo la possibilità di emettere moduli elettronici.

La **lettera b)** modifica l'articolo 2 del D.P.R. n. 144 del 2001, dedicato alle attività di bancoposta svolte da Poste: anzitutto si interviene sulla definizione di prestazione dei servizi di pagamento (facendo espresso riferimento all'emissione di moneta elettronica). In secondo luogo vengono aggiunte, tra le attività di bancoposta svolte da Poste, le seguenti:

- servizio di riscossione di crediti;
- esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi.

Una ulteriore aggiunta all'articolo 2 è diretta a consentire a Poste di stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali. Si interviene poi, modificandoli, sugli articoli del testo unico bancario (TUB) e del testo unico di finanza (TUF) applicabili, rispettivamente, alle attività di bancoposta ed alla prestazione di servizi di investimento da parte di Poste; viene quindi inserito tra le fonti che disciplinano il risparmio postale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004<sup>8</sup>. Viene infine previsto che Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, possa svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.

La **lettera c)** modifica l'articolo 3 del D.P.R. n. 144 del 2001, dedicato ai rapporti con i clienti, al fine di prevedere che la comunicazione ai clienti delle

---

<sup>8</sup> *Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, società per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge.*

unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni sia effettuata con le modalità previste dal TUB (anziché mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

La **lettera d)** modifica l'articolo 4 del D.P.R. n. 144 del 2001, concernente il bollettino di conto corrente postale, prevedendo la possibilità di utilizzare per i versamenti anche bollettini emessi in formato elettronico; viene altresì soppressa la previsione secondo cui, nei bollettini di versamento, gli uffici postali accertano esclusivamente la integrale compilazione e la corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel bollettino.

La **lettera e)** modifica infine l'articolo 12 del D.P.R. n. 144 del 2001, dedicato alle prestazioni dei servizi di investimento, allargando alle seguenti fattispecie i servizi che Poste può svolgere nei confronti del pubblico (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del TUF):

- *c-bis*) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- f) consulenza in materia di investimenti.

## **Articolo 25**

*(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)*

Il **comma 1** enuncia le finalità della disciplina recata nell'intera sezione, incentrata sulla *start-up* come modello imprenditoriale atto a veicolare l'innovazione all'interno di un sistema economico; a tale comma **il maxiemendamento propone di aggiungere la finalità di favorire la nuova imprenditorialità (analogamente all'emendamento 25.5), di precisare che va creato un contesto (e non un "ecosistema") maggiormente favorevole all'innovazione (analogamente all'emendamento 25.7), nonché di attrarre in Italia anche imprese innovative (come già gli emendamenti 25.10 e 25.11, di contenuto analogo).**

Al **comma 2** si offre la definizione di impresa *start-up innovativa*; in riferimento ad esso, **il maxiemendamento propone di modificare i requisiti di legge in guisa seguente: obbligo per tutti i soci di essere persone fisiche, ma anche di detenere, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci (analogamente all'emendamento 25.13 testo 2); l'oggetto sociale (lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico) potrà essere non solo esclusivo, ma anche soltanto prevalente, (come già secondo l'emendamento 25.32 testo 2); l'abbattimento dal 30% a 20% (del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione) della quota da destinare alle spese in ricerca e sviluppo - non solo delle spese per l'acquisto di beni immobili, ma anche di quelle per la loro locazione (analogamente all'emendamento 25.51) - precisando fattispecie nominate**

aggiuntive da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo (le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso: analogamente all'emendamento 25.49 testo 2); l'aggiunta (all'esserne titolare o licenziatario) anche della qualità di depositario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. (analogamente all'emendamento 25.62).

Al **comma 3**, la norma prende in considerazione le società già costituite, subordinatamente al deposito presso il registro delle imprese, entro il termine di sessanta giorni, di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale. Al **comma 4** è individuata la specifica categoria della *start-up* a vocazione sociale.

Al **comma 5** è disciplinata la definizione dell'incubatore certificato di imprese *start-up* innovative: si tratta di una società di capitali di diritto italiano, ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia, dotata di specifici requisiti ed indicatori minimi; **in riferimento ad essi, il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 25.81) di irrigidire l'obbligo di disporre di sistemi di accesso alla rete internet, che sarebbe soddisfatto soltanto se si trattasse di accesso in banda ultralarga.**

I requisiti sono oggetto di autocertificazione sulla base degli indicatori e valori minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei **commi 6 e 7**, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante; **in riferimento al comma 7, il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 25.88 testo 2) di aggiungere - all'indicazione autocertificata dei capitali di rischio raccolti a favore delle *start-up* innovative incubate - anche i finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle Regioni.**

Il **comma 8** prevede, inoltre, l'istituzione, da parte delle CCIAA, di una apposita sezione speciale del registro delle imprese, stabilendo per le *start-up* innovative e per gli incubatori certificati l'obbligo di iscrizione e di aggiornamento, pena la decadenza dai benefici della disciplina testè introdotta. Il **comma 9** prevede che, ai fini dell'iscrizione a tale sezione, la sussistenza dei requisiti sia attestata con apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Il **comma 10** dispone, in tal senso, che l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di una serie di informazioni. Si tratta di informazioni che per il **comma 11** saranno rese disponibili secondo modalità operative improntate alla massima trasparenza e accessibilità.

L'iscrizione alla sezione del registro avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, corredata delle informazioni elencate ai **commi 12 e 13** rispettivamente per la *start-up* innovativa e per gli incubatori certificati; con un obbligo fissato in capo ai medesimi soggetti, il **comma 14** dispone l'aggiornamento periodico di tali informazioni, con cadenza non superiore ai sei mesi. La permanenza nel tempo dei requisiti deriva dal **comma 15**. Entro 60 giorni dalla decadenza dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione, il **comma 16** stabilisce che il conservatore del registro procede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

La clausola di invarianza finanziaria è contenuta dal **comma 17**, in riferimento agli oneri sostenuti dalle CCIAA.

### **Articolo 26**

*(Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)*

Il **comma 1** disciplina l'estensione di dodici mesi del periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo), così da consentire alla impresa *start-up innovativa* di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. I **commi 2 e 3** estendono anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l., la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci. Il **comma 4** prevede per la *start-up innovativa* la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica. Il **comma 5** deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico.

Il **comma 6** opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'art. 2474 del codice civile) qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione. Il **comma 7** estende all'impresa *start-up innovativa* e agli incubatori certificati anche l'istituto, ammesso nelle S.p.A., dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci. Il **comma 8** stabilisce l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

### **Articolo 27**

*(Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)*

L'**articolo 27** prevede che, in caso di assegnazione, nell'ambito di un piano di incentivazione, di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari ad amministratori, dipendenti e collaboratori delle imprese *start-up innovative* e degli incubatori certificati, il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di tali

strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti, sia a fini fiscali che contributivi.

### **Articolo 27-bis**

*(Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati)*

Il **maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento un nuovo **articolo 27-bis (già em. 27.0.1 testo 2)** finalizzato ad applicare alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati il contributo tramite credito di imposta previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Si ricorda che l'articolo 24 citato ha istituito un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili "altamente qualificati". Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200.000 euro annui (per impresa). Il nuovo personale deve costituire un incremento rispetto al numero complessivo dei dipendenti del periodo di imposta precedente. Inoltre, i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni (due anni, nel caso di PMI). Sono destinati alla misura 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni annui a decorrere dal 2013, rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali.

Per l'applicazione del suddetto credito d'imposta alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati sono previste modalità semplificate. Esso è pertanto concesso:

- al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24.

Tali commi, concernenti i controlli sulla fruizione del contributo, prevedono la predisposizione di apposita documentazione contabile certificata da un revisore iscritto nel registro dei revisori dei conti o dal collegio sindacale; le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale devono avvalersi per la certificazione delle spese di un consulente tecnico indipendente; nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si prevede l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile;

- in via prioritaria alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati rispetto alle altre imprese (fatta salva la quota riservata alle imprese con sede nei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ai sensi del comma 13-bis del citato articolo 24);

- mediante presentazione di istanza redatta in forma semplificata (rispetto a quella prevista dal comma 6 dello stesso articolo), secondo modalità da individuarsi con successivo decreto.

### **Articolo 28**

*(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società start-up innovative)*

L'**articolo 28** reca alcune norme relative ai rapporti di lavoro subordinato per le società *start-up* innovative, rientranti nella nozione di cui al precedente **articolo 25, comma 2**.

Le norme di cui all'**articolo 28** trovano applicazione - ai sensi del **comma 1** - per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società; per le società già costituite, le norme si applicano per il periodo determinato ai sensi del **comma 3** del citato **articolo 25**.

I **commi da 2 a 6** ed il **comma 9** riguardano i contratti a termine, mentre i **commi 7 e 8** concernono in generale i rapporti di lavoro subordinato. Il **comma 10** reca una clausola sul monitoraggio dell'efficacia.

La 10<sup>a</sup> Commissione ha approvato alcuni emendamenti (em. 28.8, 28.11, 28.15, 28.17 e 28.23), ripetuti nel maxiemendamento, i quali propongono specifiche integrazioni e precisazioni, con riferimento alle norme summenzionate sui contratti a termine; si prevede, tra l'altro, che alcune delle deroghe alla disciplina generale siano estese alle ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La 10<sup>a</sup> Commissione ha approvato altresì un emendamento (em. 28.22), anch'esso recepito nel maxiemendamento, che propone un'integrazione alle norme del **comma 8** - il quale concerne, come accennato, i rapporti di lavoro subordinato in generale (delle società in oggetto) -.

### **Articolo 29**

*(Incentivi all'investimento in start-up innovative)*

L'**articolo 29** prevede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, una normativa di incentivazione che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative, sia direttamente che indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative.

### **Articolo 30**

*(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)*

Il **comma 1** esordisce nella disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese *start-up innovative*: si tratta di una modalità che opera attraverso portali *online* (c.d. *crowdfunding*), volta ad agevolare l'investimento in tali società con norme speciali inserite nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Al **comma 2**, la disposizione definisce la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per imprese *start-up innovative*, con l'istituzione del relativo registro e la definizione della disciplina applicabile. Le sanzioni, per i gestori di portali che violano le norme di legge o le disposizioni emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono da un lato la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila (inflitta in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva) e, dall'altro, la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro.

Al **comma 3** si coordina la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali; pertanto la CONSOB è delegata ad emanare la disciplina di tutela degli investitori diversi dai clienti professionali. Il **comma 4**, modificando l'articolo 190, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, prevede che siano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria anche coloro che esercitino l'attività di gestore di portali in assenza dell'iscrizione nel registro sopra istituito.

Il termine entro cui la CONSOB detta le disposizioni attuative è di 90 giorni e decorre dalla conversione in legge del decreto in esame, ai sensi del **comma 5**. Modalità semplificate di accesso gratuito, all'intervento del Fondo di garanzia a sostegno dell'accesso al credito, sono l'oggetto del **comma 6**, volto a intensificare gli interventi del Fondo (che già prevede la possibilità di garantire le imprese in questione). Il **comma 7** include anche le imprese *start-up innovative* operanti in Italia tra le imprese destinatarie dei servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia) messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Questa funzione di propiziare l'incontro con le potenzialità di investimento si renderà vieppiù necessaria alla luce del fatto che il **comma 8** reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

### **Articolo 31**

*(Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo)*

Per il **comma 1** la *start-up innovativa* non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di mera segregazione del patrimonio destinato alla

soddisfazione dei creditori concorsuali. Ecco perché, ai sensi del **comma 2**, una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese (del decreto di apertura della procedura liquidatoria di cui sopra), i dati relativi ai soci della *start-up* innovativa non saranno più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Per impedire agevoli condotte elusive, il **comma 3** prevede che la predetta disposizione si applichi anche chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci.

Per il **comma 4**, la disciplina liquidatoria di favore si dissolve nel caso in cui la *start-up innovativa* perda uno dei requisiti richiesti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto per il diritto intertemporale. La norma del **comma 5** dispone che, al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina sulle *start-up*, il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

### **Articolo 32**

*(Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure)*

L'**articolo 32** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

Un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, verificherà l'impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, avvalendosi anche dei dati forniti da soggetti del Sistema statistico nazionale.

Il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative, mettendo in rilievo l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

### **Articolo 33, commi 1-4**

*(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)*

L'**articolo 33, commi 1 e 2**, disciplina il credito d'imposta in favore di alcuni soggetti titolari di contratti di partenariato pubblico privato per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali che viene esteso (**comma 3**) specificatamente ai concessionari di lavori pubblici ed alle infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento.

Il **maxiemendamento inserisce un nuovo comma 2-bis** in ordine all'attestazione che, su loro richiesta, i creditori d'imposta (in particolare del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo in esame) intestatari del conto fiscale, possono richiedere all'Agenzia delle entrate, per certificare la certezza e la liquidità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso.

**Il maxiemendamento inserisce un nuovo comma 2-ter** per l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario, nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2.

**Il maxiemendamento inserisce un nuovo comma 2-quater** per l'utilizzo cumulativo della misura di cui al comma 5 (*rectius comma 2-ter*) con quella di cui al comma 1, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, a condizione che, nel complesso, le misure non superino il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto. Inoltre (nuovo comma 2-quinquies) le misure sono utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato.

**Il maxiemendamento** inserisce un nuovo comma 2-sexies che estende il sistema di pagamento dell'IVA, di cui all'art. 17, quinto comma, del D.P.R. 633/1972 anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti del soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto, per la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012.

**Il maxiemendamento** inserisce un nuovo comma 2-septies in ordine al rimborso del credito IVA generato in relazione alla realizzazione di infrastrutture di importo superiore ai 500 milioni di euro, di cui al comma precedente, nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

*Il maxiemendamento, nella prima stesura, recava cinque ulteriori commi aggiuntivi dopo il 2, peraltro espunti dal Governo nel corso della seduta del 5 dicembre.*

**Il maxiemendamento inserisce dopo il comma 3 un nuovo comma 3-bis** che estende la disposizione sull'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto (articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 163/2006) alle società operanti nella gestione dei servizi pubblici locali (articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011).

**Il maxiemendamento inserisce anche un nuovo comma 3-ter** in ordine alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 163/2006) in particolare relativamente all'assegnazione ai soggetti aggiudicatori delle risorse finanziarie, prevedendo che per gli interventi ferroviari di cui al programma delle infrastrutture strategiche (articolo 1 della legge 443/2001) in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare.

**Il comma 4** finanzia la Regione Toscana per le misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati dal completamento dell'autostrada Livorno- Civitavecchia, tratto Cecina – Civitavecchia.

**Il maxiemendamento inserisce un nuovo comma 4-bis** che estende le disposizioni sull'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto (articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 163/2006) alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica (decreto legislativo 259/2003) e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 318/1997).

**Il maxiemendamento inserisce un nuovo comma 4-ter** che disciplina il rilascio, da parte delle università, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, agli istituti finanziatori, di delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.

#### **Articolo 33, commi 5-7**

*(Contrasto alla pirateria - strutture penitenziarie)*

I **commi 5-6-7** del presente articolo recano disposizioni in materia di contrasto alla pirateria, autorizzando la spesa per apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. Tali apprestamenti e dispositivi saranno realizzati negli Stati confinanti con gli spazi marittimi riconosciuti a rischio di pirateria.

**Il maxiemendamento del Governo (già em. 33.49)** inserisce nel provvedimento **un nuovo comma 6-bis** che modifica in termini facoltizzanti la precedente formulazione impositiva del D.L. n. 201/2011, art. 27, co.11, secondo cui il Ministro della Giustizia può affidare a società partecipata al 100% dal MEF, quale centrale di committenza, il compito di provvedere a realizzare nuove infrastrutture penitenziarie.

#### **Articolo 33, commi 7-bis (espunto), 7-ter e 7-quater**

*(Rete comunicazioni Forze di polizia)*

**Il maxiemendamento del Governo inseriva tre commi (7-bis, 7-ter e 7-quater)**, il primo dei quali prevedeva un programma decennale straordinario per il completamento della rete di comunicazioni Te.T.Ra. delle Forze di polizia.

I successivi due commi istituiscono presso il Ministero dell'interno la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, disciplinandone composizione e funzioni. Ai maggiori oneri si provvede con maggiori risparmi di spesa.

*Peraltro il Governo nella seduta del 5 dicembre ha espunto dal testo del maxiemendamento il comma 7-bis.*

**Articolo 33-bis**  
***(Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)***

**Il maxiemendamento inserisce un nuovo articolo 33-bis** che istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell'articolo 52-bis del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005) e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento della Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

**Articolo 33-ter**  
***(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)***

**Il maxiemendamento inserisce un nuovo articolo 33-ter che, al comma 1,** indica modificazioni al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006): novelle all'articolo 113, comma 3, ed inserimento di un nuovo articolo 237-bis: *si rileva l'opportunità di articolare le novelle su due commi distinti; peraltro è previsto anche un comma 3 che lascia supporre un errore materiale: la mancata articolazione del comma 1 su due lettere a) e b) e l'erronea indicazione del comma 2 come comma 3.*

La prima novella si riferisce all'articolo 113 ("Cauzione definitiva") ove il comma 3 prevede che la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento (**la novella** eleva la percentuale all'80 per cento: *si rileva che la novella dovrebbe essere espressa in termini numerici 75 e non settantacinque, 80 e non ottanta*) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento (**la novella** riduce conseguentemente la percentuale residua al 20 per cento: *si rileva che la novella dovrebbe essere espressa in termini numerici 25 e non venticinque, 20 e non venti*) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La seconda novella inserisce un nuovo articolo 237-*bis*, che introduce anche un nuovo “CAPO IV-*bis* - Opere in esercizio” al “TITOLO I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria” della “PARTE III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali” del codice.

Il nuovo articolo prevede (comma 1) che per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

Qualora l'ente aggiudicatore (comma 2) rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie."

**Il comma 3** (*rectius comma 2*) dispone che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) (*cioè la novella all'articolo 113, comma 3*) si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) (*cioè il nuovo articolo 237-*bis**) per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-*bis*, comma 1 (esercizio protratto per oltre un anno) il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.

### **Articolo 33-*quater*** **(Requisito della cifra d'affari realizzata)**

**Il maxiemendamento inserisce un nuovo articolo 33-*quater*** che inserisce un nuovo comma 19-*bis*, all'articolo 357 (Norme transitorie) del Regolamento di

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) in base al quale in relazione all'articolo 61 (Categorie e classifiche - art. 3, D.P.R. n. 34/2000) comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il citato comma 6, prevede che per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

### **Articolo 33-quinquies**

#### ***(Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA)***

**Il maxiemendamento inserisce un nuovo articolo 33-quinquies** che proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine di validità del regime di verifica triennale della congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, delle società certificate per l'esecuzione di contratti pubblici, mediante attestato rilasciato dalle società organismi di attestazione (SOA). Il regime prorogato prevede una tolleranza del 50 per cento (anziché del 25 per cento) del predetto rapporto.

### **Articolo 33-sexies**

#### ***(Radio radicale)***

**Il maxiemendamento inserisce un nuovo articolo 33-sexies** che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a. (articolo 1, comma 1, della legge 224/1998) allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Viene, conseguentemente, ridotta la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (**articolo 1, comma 4, del decreto-legge in esame**).

### **Articolo 33-septies**

#### ***(Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese)***

**Il maxiemendamento propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che, al comma 1, affida all'Agenzia per l'Italia Digitale il censimento dei CED (la**

cui definizione è contenuta nel successivo comma 2) della pubblica amministrazione - con il fine di consolidarne le infrastrutture digitali, razionalizzando le risorse - nonché l'elaborazione delle linee guida dirette a diffondere standard comuni di interoperabilità per la migliore erogazione dei servizi ai cittadini. Dal censimento sono esclusi i CED degli organismi che gestiscono i dati assoggettati alle norme sul segreto di Stato e alla informativa per la sicurezza (comma 3). I risultati del censimento e le linee guida, previa adeguata consultazione pubblica, sono trasmessi dall'Agenzia al Presidente del consiglio dei ministri onde consentire al Governo di adottare, d'intesa con la Conferenza Unificata, il Piano triennale di razionalizzazione dei CED (comma 4).

#### **Articolo 33-octies**

*(Superamento del dissenso espresso nella conferenza dei servizi)*

Il maxiemendamento propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che novella il comma 3-*quater* dell'articolo 14 della legge 241 del 1990 dettando la procedura per il superamento del dissenso espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, al fine di raggiungere l'intesa. Se le trattative esperite non consentono di raggiungere l'intesa, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle provincie autonome interessate.

#### **Articolo 34, comma 1**

*(Miniera del Sulcis)*

**Il maxiemendamento propone (come già l'emendamento della Commissione 34.1000) la integrale sostituzione dell'art. 34.**

Il nuovo testo del **comma 1** conferma la previsione del decreto iniziale, nella parte in cui varia di un anno il termine per le procedure di gara per la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta; confermata è anche la previsione decretizia che prorogava al 31 dicembre 2015 i termini per la scadenza del servizio di sicurezza elettrica nelle isole maggiori. La modifica proposta attiene invece al terzo periodo, in virtù del quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio: **si richiede ora che ciò avvenga nel rispetto della disponibilità del servizio, anche mediante procedure concorrenziali organizzate mensilmente.**

**Articolo 34, comma 2**  
*(Cassa conguaglio per il settore elettrico)*

**Il maxiemendamento propone che il comma 2 (analogamente a quello dell'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) preveda che le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico - in attuazione della decisione C(2009) 8112 e della decisione 2011/746/UE del 23 febbraio 2011 - siano versate dalla stessa Cassa Conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle Regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.**

**Articolo 34, comma 3**  
*(Spese per locazioni sostenute da pubbliche amministrazioni - Assegnazione di parte dell'Arsenale di Venezia al Centro operativo di gestione del sistema di regolazione delle maree – Mo.S.E.)*

**Il maxiemendamento** inserisce un nuovo comma 3, dell'articolo 34, che corrisponde parzialmente al vigente articolo 34, comma 2 e novella l'articolo 3, commi 8 e 19-*bis*, del decreto-legge 95/2012 (in **neretto** le novelle).

**L'articolo 34, comma 3, lettera a), non presente nel testo vigente,** novella l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 95/2012 che, unitamente ai commi 1-10 e 12-18, detta disposizioni volte a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è disposta la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti Istat. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.

Il comma 8, oggetto della novella, esclude dalla riduzione dei canoni di locazione passiva gli immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare **nonché gli aventi causa da detti Fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi Fondi.** I Fondi sono stati costituiti ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 351 del 2001, il quale ha autorizzato il Ministro dell'economia a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello

residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

**L'articolo 34, comma 3, lettera b)** sostituisce l'articolo 3, comma 19-*bis*, del decreto-legge 95/2012, sull'utilizzo del compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali.

Il compendio, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione **(il testo vigente prevede l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A.)**.

A tal fine il Comune garantisce:

- a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti — Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale;
- b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", in virtù della natura e delle funzioni assolute dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali.

L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Magistrato delle Acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Comune.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita a decorrere dalla data di trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del Comune di Venezia.

#### **Articolo 34, comma 4**

*(Valutazione dell'impatto ambientale delle grandi opere)*

**Il maxiemendamento** inserisce un nuovo comma 4 dell'articolo 34, che novella l'articolo 183, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) in tema di valutazione dell'impatto ambientale delle grandi opere. Il testo vigente prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 349/1986; **la novella prevede che il predetto Ministro tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.**

#### **Articolo 34, comma 5**

*(Terremoto Abruzzo)*

**Il maxiemendamento** inserisce un nuovo comma 5 dell'articolo 34, che, al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, dispone il proseguimento dell'attività del Commissario delegato (articolo 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge 225/2010) fino al completamento degli interventi.

#### **Articolo 34, comma 6**

*(Expo Milano 2015)*

**Il maxiemendamento** inserisce un nuovo comma 6 dell'articolo 34, che novella l'articolo 32 comma 17, del decreto-legge 98/2011 che si riferisce specificamente all'Esposizione universale di Milano 2015; il menzionato comma 17 prevede che con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo le distanze minime delle costruzioni dal ciglio della strada, fuori dai centri abitati (articolo 41-*septies* della legge 1150/1942, articolo 4 DM 1404/1968 e articolo 28 DPR 495/1992) possono essere ridotte per determinati

tratti ove particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la società ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare. **La novella sostituisce, al Ministro, il Ministero.**

**Ex-articolo 34, comma 7**  
*(Concessioni autostradali)*

*L'articolo 34, comma 7, del testo originario del decreto-legge, ma non presente nel maxiemendamento, trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse afferenti ai compiti di autorità concedente e vigilante in tema di concessioni autostradali che avrebbero dovuto essere trasferiti all'agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la quale deve ormai ritenersi soppressa, essendo venute meno le condizioni ed i termini temporali per il perfezionamento della sua istituzione.*

**Articolo 34, commi 7-10**  
*(Piloti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile)*

**L'articolo 34, commi 7-10** (commi 3-6, del testo vigente) autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile ad assumere venti piloti, provvedendo alla relativa copertura.

**Articolo 34, commi 11-12**  
*(Anticipazioni finanziarie per ANAS)*

**L'articolo 34, commi 11-12** (commi 8-9 del testo vigente) provvede risorse finanziarie per ANAS, mediante l'anticipazione di somme.

**Articolo 34, comma 13**  
*(Finanziamento delle attività amministrativa per il rinnovo della patente di guida)*

**Il maxiemendamento** inserisce un nuovo comma 13, dell'articolo 34, che finanzia, per 4.000.000, per l'anno 2012, l'attività amministrativa volta a garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida di cui (all'articolo 126 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 285/1992)).

### **Articolo 34, comma 14**

*(Risorse finanziarie rivenienti da finanziamenti revocati per opere infrastrutturali)*

**L'articolo 34, comma 14, lettera a)** (articolo 34, comma 10 del testo vigente) disciplina l'assegnazione, al fondo ove affluiscono i finanziamenti per la realizzazione delle opere, ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, che sono stati revocati, delle somme iscritte in conto residui.

**L'articolo 34, comma 14, lettera b) introdotta dal maxiemendamento**, abroga i commi 7 e 7-bis, dell'articolo 36, del decreto-legge 98/2011, in base ai quali:

- entro il 30 settembre 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.
- 7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente.

### **Articolo 34, comma 15**

*(Valutazione degli interventi infrastrutturali)*

**Il maxiemendamento introduce un nuovo comma 15**, dell'articolo 34, che novella le disposizioni sulla valutazione degli interventi infrastrutturali, recate dal decreto legislativo 228/2011.

**L'articolo 34, comma 15, lettera a)** abroga l'articolo 2, comma 8, in base al quale sono escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 228/2011 la programmazione e l'attuazione degli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, per i quali resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 88/2011.

**L'articolo 34, comma 15, lettera b)** novella l'articolo 5, comma 2, lettera c) in base al quale, sulla base della valutazione *ex ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi e della valutazione *ex ante* delle singole opere, i Ministeri selezionano in via definitiva le opere da includere nel Documento pluriennale di pianificazione. A tal fine, la Seconda Sezione del Documento contiene (articolo 5, comma 2, lettera c):

- l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, con l'indicazione sia dell'ordine di priorità e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, anche evidenziando gli eventuali pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni. **Il maxiemendamento** aggiunge a tale previsione che ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 3/2003 e l'elenco è trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 196/2009, contestualmente alla trasmissione del Documento al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

**Articolo 34, commi 16-19**  
*(Misure in campo energetico)*

**Il maxiemendamento propone che il comma 16 (analogamente a quello dell'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) confermi la previsione del comma 11 dell'articolo del decreto iniziale, poiché fissa, per le indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di individuazione delle misure compensative in tema energetico, un termine di sei mesi per l'adozione di un decreto interministeriale che garantisca uniformità, congruenza e oggettività per gli accordi stipulati dalle regioni.**

**Il comma 17 il maxiemendamento (analogamente a quello dell'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) introduce una nuova previsione, in base alla quale - ai fini dell'autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale - questa sia individuata ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e non più con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999; tale meccanismo autorizzatorio, inoltre, non si applicherebbe più soltanto alle opere per le quali non fosse accertabile il titolo di autorizzazione.**

**Con il comma 18 il maxiemendamento (analogamente all'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) si modifica la previsione del comma 12 dell'articolo del decreto iniziale: il periodo iniziale delle concessioni sullo stoccaggio energetico continua ad essere esteso a 30 anni (e nel contempo si riduce ad uno solo, anziché i due oggi previsti, il periodo di proroga di dieci anni); la disposizione però non si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge (come era invece nel testo iniziale).**

**Con il comma 19 il maxiemendamento, poi, dichiara (come già il corrispondente comma dell'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) che la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla**

**sicurezza dei sistemi energetici comporta che gli impianti attualmente in funzione continuino ad essere eserciti: pertanto la scadenza dell'originario titolo abilitativo è automaticamente prorogata fino al completamento delle procedure autorizzative in corso.**

**Articolo 34, commi 20-27**  
*(Servizi pubblici locali)*

**I commi da 20 a 25 (già da 13 a 18), 26 e 27 contengono una serie di disposizioni in tema di servizi pubblici locali.**

**Il comma 20 (già 13)** impone di pubblicare su Internet una relazione - di cui disciplina le caratteristiche - all'ente che intenda affidare servizi pubblici locali di rilevanza economica. **Il comma 21 (già 14), modificato nel testo del maxi-emendamento**, riguarda - nella prima parte - gli affidamenti in essere non in regola con le norme comunitarie, disponendone l'adeguamento entro il 31 dicembre 2013, termine entro cui deve anche essere effettuata la pubblicazione della relazione; nella seconda parte l'articolo dispone che sia stabilita una data di scadenza agli affidamenti che ne siano privi, pena una scadenza *ex lege* il 31 dicembre 2013. **Il comma 22 (già 15)** riguarda la data di scadenza degli affidamenti diretti, in essere al 1° ottobre 2003, a società quotate in borsa, confermandone le scadenze già previste e disponendo, per quelle senza scadenza, la cessazione automatica al 31 dicembre 2020. **Il comma 25 (già 18)** esclude dall'ambito di applicazione dei **commi 20, 21 e 22** il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali. Lo **stesso comma 25** lascia inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. **Il comma 23 (già 16), modificato dal maxi-emendamento**, prevede - mediante novella - che le varie attività relative ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica - compresi quelli concernenti i rifiuti urbani - siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. **Il comma 24 (già 17)** abroga l'articolo 53, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 83 del 2012, che recava una nutrita serie di modifiche all'art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 (articolo del quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità). **Il comma 26, introdotto con il maxi-emendamento**, sottrae i servizi locali di illuminazione votiva dalla disciplina di quelli a domanda individuale e li rimette al codice degli appalti, al fine di aumentare la concorrenza nel settore. **Il comma 27, introdotto con il maxi-emendamento**, elimina il limite massimo di valore di 200.000 euro, oltre il quale non è consentito conferire affidamenti diretti, o *in house*.

**Articolo 34, comma 28**  
*(Impianti pilota a fluido geotermico)*

**Il maxiemendamento al comma 28 (come già il corrispondente comma dell'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000), incide sulla disciplina che dichiara di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW. Tale disciplina, recata dal comma 3-bis (e non 1) dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ora è emendata nel senso che a tali impianti pilota - se per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessita una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido - il limite di 5 MW verrà determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico.**

**Articolo 34, comma 29**  
*(Tariffa del servizio idrico integrato)*

**Il comma 29 dell'articolo 34, come sostituito dal maxiemendamento, sostituisce il comma 4 dell'articolo 154, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante le modalità di determinazione e di comunicazione della tariffa del servizio idrico integrato. Il nuovo testo prevede, al fine della redazione del Piano finanziario da parte del soggetto competente, la predisposizione della tariffa, non più, come attualmente previsto, nell'osservanza delle disposizioni contenute in apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma secondo il metodo tariffario predisposto dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Si prevede, inoltre, la trasmissione per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anziché, come ancora risultava, alla già soppressa all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

**Articolo 34, comma 30**  
*(Sanzioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)*

**Il comma 30 dell'articolo 34, come sostituito dal maxiemendamento, modifica il termine previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012 a partire dal quale è disposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai casi di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci (cd. *shopper*), prevedendo che esso decorra, anziché dal 31 dicembre 2013, dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di cui**

all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012, da adottarsi - entro il 31 dicembre 2012 - dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, decreti con i quali possono essere individuate ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci ai fini della loro commercializzazione.

Si ricorda che il testo originario del decreto-legge in esame, **all'articolo 34, comma 19**, anticipa al 31 dicembre 2012 il citato termine del 31 dicembre 2013, previsto all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012.

### **Articolo 34, commi 31-33**

*(Fiume Pescara)*

**Il maxiemendamento introduce tre nuovi commi in tema di manutenzione del fiume Pescara.**

**Il comma 31** individua il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, quale Amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti del fiume Pescara e per ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, onde eseguire gli interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione.

**Il comma 32 (come già l'omologo dell'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) regola il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del Porto canale di Pescara, stanziando, per l'anno 2013, la somma di 3 milioni in favore della Regione Marche.**

**La copertura di questo comma, così come del precedente, è recata dal comma 33 del maxiemendamento (analogamente all'omologo comma dell'emendamento 34.1000), secondo cui è stanziata, per l'anno 2013, la somma di dodici milioni, a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica.**

### **Articolo 34, comma 34**

*(Beni culturali)*

Ai sensi del **comma 34**, (corrispondente al 20 del testo originario del decreto-legge, che viene riprodotto senza modifiche) gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività

culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali.

**Articolo 34, comma 35**

*(Spese per la pubblicazione di bandi ed avvisi per l'aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)*

**Il maxiemendamento introduce un nuovo comma 35**, dell'articolo 34, in tema di spese per la pubblicazione di bandi ed avvisi per l'aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli avvisi e i bandi, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (articolo 66, comma 7, secondo periodo ed articolo 122, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 163/2012) sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**Articolo 34, commi 36 e 36-bis**

*(Riduzione di somme da recuperare al bilancio dello Stato)*

L'**articolo 34, ai commi 36 e 36-bis (già commi 21 e 22 nel testo originario)**, prevede una riduzione di 120 milioni di euro per l'anno 2012 delle somme da recuperare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge c.d. "salva Italia" n. 201 del 2011; a tal fine restano acquisite al bilancio dello Stato una serie di somme - individuate nell'allegato 1 al testo in esame - versate e non riassegnate.

**Articolo 34, comma 36-ter**

*(Contenimento della spesa pubblica per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni)*

**Il maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento all'**articolo 34 un nuovo comma 36-ter (già em. della Commissione 34.1000/17 e id. 34.1000/67 34.1000/72)** con il quale si prevede che ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica concernenti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, per società quotate devono intendersi le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

**Articolo 34, comma 37**  
*(Infrastrutture energetiche)*

**Il maxiemendamento introduce un nuovo comma 37**, dell'articolo 34, che abroga l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1/2012. L'articolo 21 reca disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica; in particolare il comma 6, dispone che al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata dei concessionari l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istruisce la domanda ricevuta circa l'individuazione dei singoli *asset* regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta giorni dal ricevimento della stessa richiesta.

**Articolo 34, comma 38**  
*(Sicurezza dei veicoli a due o tre ruote)*

**Il maxiemendamento introduce un nuovo comma 38**, dell'articolo 34, che, al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, rende obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

**Articolo 34, commi 39-42**  
*(Disposizioni varie in materia di commercio)*

**Il maxiemendamento propone che il comma 39 (analogamente all'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) preveda che gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta per defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.**

**Il maxiemendamento propone che il comma 40 (analogamente all'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) aggiunga i commercianti al dettaglio ai soggetti eccettuati dalla normativa che vincola gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di carico e scarico di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio.**

**Il maxiemendamento propone che il comma 41 (analogamente all'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) delimiti esclusivamente alla fase di prima immissione in commercio il regime eccettuativo - disposto dalla normativa vigente per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale - rispetto alla cessazione di efficacia delle disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione**

del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Il maxiemendamento propone che il comma 42 (analogamente all'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) aggiunga un periodo alla disposizione secondo cui talune prestazioni di servizi, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza nè obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. Il testo ora prevederebbe che l'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia e la condizione civilistica che disciplina il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme di legge, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.

#### **Articolo 34, commi 43 e 44**

*(Disposizioni concernenti il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)*

Il maxiemendamento del Governo inserisce all'articolo 34 del provvedimento i nuovi commi 43 e 44 (em. 34.1000 testo 2) recanti disposizioni concernenti il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Specificamente il comma 43 prevede l'emanazione (al fine di migliorare la funzionalità della struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera) di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, destinato a sostituire il vigente regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391. Il regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 44 stabilisce il versamento in entrata al bilancio dello Stato degli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto ai fini della loro riassegnazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

#### **Articolo 34, comma 45**

*(Fondi per la promozione turistica dell'Italia)*

Il maxiemendamento propone che il comma 45 (analogamente all'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) destini allo svolgimento

**di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento degli Affari regionali, il turismo e lo sport, le somme disponibili previste nel fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria.**

**Articolo 34, comma 46**

*(Revisione ed abilitazione alla guida delle macchine agricole)*

**Il maxiemendamento introduce un nuovo comma 46**, dell'articolo 34, che sostituisce l'articolo 111, comma 1, del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 285/1992) rendendo obbligatoria la revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Viene, altresì, prevista l'emanazione di norme amministrative per definire le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole.

**Articolo 34, comma 47**

*(Disciplina sulla manutenzione degli immobili pubblici - esclusioni)*

**Il comma 47 del nuovo testo dell'articolo 34, come sostituito dal maxiemendamento**, novella l'articolo 12 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), relativo alla manutenzione degli immobili pubblici. In particolare, l'articolo oggetto della presente modifica attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, e gli altri adempimenti in materia. La novella recata al comma 2 del citato articolo 12 esclude gli istituti penitenziari da tali disposizioni, facendo inoltre salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria. Nella stessa direzione opera la modifica al comma 7 dello stesso articolo 12: tale comma prevede che è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, successivo alla stipula, da parte della stessa Agenzia, delle convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero degli accordi quadro con società specializzate o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti. Con la modifica qui proposta restano esclusi dalla disciplina qui richiamata i beni immobili riguardanti il Ministero della giustizia, in aggiunta a quelli già previsti nel testo vigente.

*Si osserva dal punto di vista redazionale che, mentre l'alinea del comma 47 prevede modifiche al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011,*

le lettere che seguono recano modifiche non solo al comma 2 ma anche al comma 7 dello stesso articolo.

**Articolo 34, commi 48-49**  
(Modifica della disciplina del concorso per notaio)

**Il comma 48 del nuovo testo dell'articolo 34, come sostituito dal maxi emendamento**, modifica innanzitutto l'articolo 5 del decreto legislativo n. 166 del 2006 che disciplina la composizione della commissione esaminatrice del concorso per notaio. In particolare viene modificata la lettera c) del comma 1 del predetto articolo 5 portando da quattro a sei il numero dei componenti della commissione aventi la qualifica di magistrato di corte di appello. Viene quindi modificata la successiva lettera d) portando da tre a sei il numero dei componenti professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche. Infine viene modificata la lettera e) del predetto comma 1 portando da sei a nove il numero dei componenti della commissione notai ed eliminando la possibilità che si tratti di notai cessati dalle funzioni. Tale ultima modifica deve peraltro essere letta in correlazione con l'ulteriore modifica apportata all'articolo 5 in questione e consistente nell'inserimento di un comma 1-*bis* volto a prevedere che i componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni. Viene poi prevista l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5 che nella vigente formulazione stabilisce che la commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli [5-bis](#) e [5-ter](#) della [legge 16 febbraio 1913, n. 89](#), e successive modificazioni<sup>9</sup>. Il comma in esame interviene altresì sull'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 166, inserendo nel comma 5 di questo la previsione secondo cui il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni *standard*, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati.

Il successivo **comma 49** del medesimo articolo 34 prevede che le modifiche di cui al comma 48, fatta eccezione per quella relativa all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5, non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

---

<sup>9</sup> L'intervento relativo al comma 4 dell'articolo 5 ha natura di mero coordinamento e consegue alla soppressione della prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio disposta dall'articolo 66 della legge n. 69 del 2009.

**Articolo 34, comma 50**  
*(Adeguamento di impianti termici civili)*

**Il maxiemendamento propone che il comma 50 (analogamente all'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000) riformuli alcune caratteristiche tecniche recate dall'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di taluni impianti termici civili: essi - autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II - devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché, sui singoli terminali, siano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni di legge nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste, essendo equiparato all'installatore ai fini sanzionatori.**

**Articolo 34, comma 51**  
*(Impianti termici condominiali)*

**Il maxiemendamento propone che il comma 51 (analogamente all'emendamento integralmente sostitutivo 34.1000 come modificato dal subemendamento 34.1000/55 testo 2) riformuli alcune caratteristiche tecniche - recate dall'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 - in ordine agli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari: essi dovranno essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. È però fatto salvo il caso in cui si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502: in tale caso, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.**

**Articolo 34, comma 52**  
*(Comunicazioni del datore di lavoro intermittente)*

**La lettera a) del comma 52 - comma inserito dal maxiemendamento - concerne gli obblighi, a carico del datore di lavoro, di comunicazione in materia di lavoro intermittente. La norma vigente prevede che, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non**

superiore a trenta giorni, il datore di lavoro comunichi alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio la durata mediante sms, fax o posta elettronica. La novella in esame sopprime l'ipotesi del ricorso alla comunicazione mediante fax.

Le successive **lettere b) e c)** estendono l'ambito di applicazione degli accordi aziendali che possono prevedere un prepensionamento a carico del datore di lavoro (con l'onere della relativa contribuzione previdenziale a carico del medesimo datore) e specificano che, nel caso di conclusione di tali accordi, sono possibili nuove assunzioni anche nelle unità produttive interessate dai licenziamenti, prevedendo altresì una deroga alla norma che attribuisce la priorità in favore dei lavoratori collocati in mobilità nelle assunzioni.

### **Articolo 34, comma 53**

*(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale)*

**Il comma 53, inserito dal maxiemendamento**, modifica il comma 430 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2005, che definisce le imprese di grande distribuzione commerciale ai fini della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Si tratta, in particolare, di quelle aziende della distribuzione operanti in medie e grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 114 del 1998 di riforma della disciplina del commercio. In sintesi:

- Le aziende distributive che, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, dispongono di una superficie superiore a 150 metri quadri;
- aziende distributive che, nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, dispongono di una superficie superiore a 250 metri quadri.

**Il comma in esame allarga la platea delle suddette imprese** a quelle che, pur in assenza di tali requisiti, e indipendentemente dalla superficie dei punti vendita, fanno parte di un gruppo societario (così come definito dall'art. 2359 del Codice civile) che opera con più punti vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume di affari annuo di 10 milioni di euro. Per queste aziende la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi.

**Articolo 34, comma 54**  
*(Permute in materia di edilizia giudiziaria)*

**Il comma 54 del nuovo testo dell'articolo 34, come sostituito dal maxiemendamento**, interviene sull'articolo 6, comma 6-ter<sup>10</sup>, del decreto-legge n. 138 del 2011, aggiungendo a tale comma un ulteriore periodo, volto a prevedere che le permutate di cui al medesimo comma 6-ter saranno attuate, in deroga alla legge n. 392 del 1941<sup>11</sup>, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili in seguito all'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge n. 148 del 2011<sup>12</sup>.

**Ex Articolo 34, comma 55**  
*(Immobili degli enti previdenziali pubblici)*

*Il maxiemendamento conteneva, nel nuovo testo dell'articolo 34, un comma 55, peraltro espunto dal Governo nel corso della seduta del 5 dicembre.*

---

<sup>10</sup> Si riporta qui di seguito il testo del richiamato comma 6-ter: "6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#), fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedere anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili."

<sup>11</sup> La citata legge n. 392 del 1941 disciplina il trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari.

<sup>12</sup> La legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto legge n. 138 dello stesso anno, contiene altresì nel suo articolo unico la delega al governo per la revisione della geografia giudiziaria. Tale delega è stata esercitata dal Governo con l'emanazione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012.

**Articolo 34, comma 56**  
*(Misure concernenti la CONSOB)*

**Il maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento all'**articolo 34 un nuovo comma 56 (già em. 34.1000/74 parzialmente modificato)** con il quale si prevede che entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto la CONSOB - al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario - provveda alle necessarie iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Si prevede altresì che la CONSOB possa avvalersi delle facoltà previste dai seguenti commi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2005<sup>13</sup>:

- comma 4-*undecies* (che ha autorizzato la CONSOB ad assumere, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di quindici persone), fino ad un terzo della misura massima ivi prevista;
- comma 4-*terdecies* (che per la copertura degli oneri finanziari predetti rimanda alle risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla CONSOB dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza).

Al collegio dei revisori dei conti viene attribuito il compito di verificare preventivamente l'idoneità delle misure previste al fine di garantire i medesimi effetti di contenimento della spesa previsti a legislazione vigente; di tale adempimento va data attestazione nella relazione al conto consuntivo.

La norma preclude inoltre, comunque, l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

**Articolo 34-bis**  
*(Autorità nazionale anticorruzione)*

**Il maxiemendamento propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che disciplina la composizione e le funzioni della Autorità nazionale anticorruzione che per i propri fini istituzionali, si avvale, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri di indagine propri. L'attuazione della disposizione non deve recare nuovi oneri finanziari e conseguentemente, in prima applicazione, si**

---

<sup>13</sup> Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

**dispone il differimento al 31 marzo 2013 del termine per la predisposizione del piano anticorruzione.**

**Articolo 34-ter**  
***(Documentazione dei beneficiari di finanziamenti pubblici)***<sup>14</sup>

**Il maxiemendamento, con un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34, propone (analogamente all'emendamento 34.0.7) una disciplina transitoria attinente alla documentazione di spesa a supporto dei pagamenti, cui hanno diritto coloro che realizzano interventi destinatari di finanziamenti pubblici. In tali casi il soggetto che debba redigere rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per pagamenti già effettuati entro la stessa data, può esibire anche copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati da relativa fattura e lettera liberatoria. Si tratta di una modalità che va ad aggiungersi alle altre previste dalla molteplice normativa, statale e regionale, che regola i singoli finanziamenti, e che contempla, tra l'altro: la documentazione di spesa in originale; la copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali (con facoltà dell'ufficio di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali); la giustificazione mediante fatture o documenti probatori equivalenti di data successiva a quella di presentazione della domanda, pena la revoca del contributo concesso; bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento (in tali casi l'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata); per le cifre minori, la liberatoria del fornitore, redatta secondo un modello uniforme allegato ai bandi, ovvero la fattura quietanzata dal fornitore con dicitura <<pagato>>, la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.**

---

<sup>14</sup> Rubrica redazionale

**Articolo 34-quater**  
**(Imprese turistico-balneari<sup>15</sup>)**

Il maxiemendamento, con un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34, propone (analogamente all'emendamento 34.0.17) una disciplina sostitutiva di parte della normativa introdotta dalla legge comunitaria 2010 per le imprese turistico-balneari. Invece di prevedersi, come era finora, che non possono essere poste limitazioni di orario o di attività diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, l'emendamento demanda alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari: da quelle sin qui così tipizzate sparirebbero le attività ludico-ricreative, restando invece l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (prima però era definito in senso più ampio, trattandosi dell'esercizio di bar e ristoranti) e gli intrattenimenti musicali e danzanti; quanto al limite che raffrena l'intervento regionale, esso sarà rappresentato dalle condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché dal fatto che tali attività accessorie siano effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate. Questo rappresenta un limite anche al concreto esercizio da parte del titolare, che resta vincolato anche (come già prima) alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. A fronte di tutto ciò, l'emendamento definisce il ruolo del comune - nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità - come volto al recepimento degli indirizzi regionali, con apposita ordinanza del Sindaco.

La legge comunitaria 2010 prevedeva anche che le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non fossero soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni, e che per i relativi eventi si applicassero i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni. L'emendamento, invece, si limita ora a prevedere il caso degli intrattenimenti danzanti da svolgersi in stabilimenti balneari, sottoponendoli a licenza ai sensi dell'articolo 80 del TULPS: i relativi progetti saranno sottoposti all'esame delle Commissioni di vigilanza di cui all'articolo 141 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS e devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Sono sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del TULPS le aree della concessione demaniale circostanti ai locali di

---

<sup>15</sup> Rubrica redazionale

pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui sopra, purché prive recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificata mente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983.

**Articolo 34-quinquies**  
*(Piano di sviluppo del turismo)*

Il maxiemendamento, con un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34, propone (analogamente all'emendamento 34.0.28) una procedura volta all'adozione entro il 31 dicembre 2012 di un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale, sia pur con aggiornamenti biennali: esso - redatto su proposta del ministro con delega al turismo, sentita la conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari - è seguito da un programma attuativo, a cura del Ministro citato.

**Articolo 34-sexies**  
*(Modifiche alla normativa del privilegio sulle accise)*

Il maxiemendamento del Governo inserisce nel provvedimento un nuovo articolo 34-sexies (già em. 34.0.31 testo 2 della Commissione) diretto a novellare il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504<sup>16</sup>.

L'articolo 16 citato reca la disciplina dei privilegi con riferimento alle accise: per effetto della modifica apportata si prevede che siano equiparati ai crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo anche i crediti vantati nei confronti degli stessi soggetti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta affinché possano essere addebitati a titolo di rivalsa ed abbiano privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.

---

<sup>16</sup> Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

**Articolo 34-septies**  
*(Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca)*

**Il maxiemendamento, con un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34, propone (analogamente agli emendamenti 34.0.70 e 34.0.44) che siano iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese - unitamente agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice ed alle società semplici - anche gli imprenditori ittici (cioè il titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse, nonché le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività citate, nonché l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata). L'integrazione di tale sezione speciale con i dati di cui al registro delle imprese di pesca avverrà - in deroga alla procedura contemplata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che prevedeva l'intesa con le regioni - con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con quello dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2012, tenuto conto altresì del ruolo e delle funzioni svolte dalle capitanerie di porto.**

**Articolo 34-octies**  
*(Affidamento dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale)*

**Il maxiemendamento introduce un nuovo articolo 34-octies** che disciplina i servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 422/1997, effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica.

Viene esclusa l'applicazione per i seguenti servizi automobilistici:

- a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore; per tali servizi sono fatte salve le disposizioni del regio decreto-legge 1575/1931, nonché le normative regionali in materia;
- b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.

È previsto che:

- ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 422/1997. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 131/2003.
- A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 131/2003.

Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di gara:

- a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna Regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 422/1997;
- b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
- c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;
- d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.

Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:

- a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003;
- b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;
- c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;
- d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale.

### **Articolo 34-nonies**

#### ***(Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale)***

**Il maxiemendamento introduce un nuovo articolo 34-nonies** che reca disposizioni per la definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale.

È previsto che:

- Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 166/1975, degli articoli 2 e 10 della legge 513/1977, dell'articolo 72 della legge 865/1971 e dell'articolo 6 del decreto-legge 376/1975, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle suddette leggi sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
- L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facoltà di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità di cui agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
- Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre gli oneri accessori di legge.
- Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla predetta certificazione, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive

posizioni debitorie e creditorie relative alle leggi di cui al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

- Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli Istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalità di all'articolo in commento, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

### **Articolo 34-decies**

***(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)***

**Il maxiemendamento introduce un nuovo articolo 34-decies** che reca disposizioni parzialmente identiche a quelle contenute nell'articolo 1, del decreto-legge 187/2012, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. in corso di conversione presso il Parlamento (scade, ove non convertito, il 1° gennaio 2013). Il relativo disegno di legge è all'esame del Senato (Atto n. 3556, si veda il *dossier* del Servizio studi n. 402) e l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento, contiene la clausola di salvaguardia degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 187/2012, non convertite in legge.

Rispetto al testo vigente l'articolo in esame prevede che l'atto aggiuntivo da stipularsi tra la Società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale sia trasmesso, entro 30 giorni dalla stipula, alle commissioni parlamentari competenti. Analoga previsione è disposta in relazione ai piani economici finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento. Inoltre, è disposta l'intesa, in luogo del semplice parere, tra la Società Stretto di Messina S.p.A. e le regioni interessate ai lavori infrastrutturali funzionali all'attuale domanda di trasporto, da realizzarsi anche in caso di mancata realizzazione del Ponte. Anche gli eventuali indennizzi da riconoscersi al Contraente generale dall'attuazione delle previsioni recate dall'articolo 34-decies sono preventivamente (in luogo di tempestivamente, come previsto dal decreto-legge 187/2012) comunicati alle commissioni parlamentari competenti.

**Articolo 34-undecies**  
**(Trasporto pubblico locale)**

**Il maxiemendamento introduce un nuovo articolo 34-undecies che reca disposizioni parzialmente identiche a quelle contenute nell'articolo 2, del decreto-legge 187/2012, recante misure urgenti in materia di trasporto pubblico locale in corso di conversione presso il Parlamento** (scade, ove non convertito, il 1° gennaio 2013). Il relativo disegno di legge è all'esame del Senato (Atto n. 3556, si veda il *dossier* del Servizio studi n. 402) e l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento, contiene la clausola di salvaguardia degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 187/2012, non convertite in legge.

**L'articolo 34-undecies** contiene una disposizione identica all'articolo unico del disegno di legge Atto Camera 5534-*ter decies*, derivante dallo stralcio dell'articolo 9, comma 1, capoverso ART. 16-bis, comma 3, del disegno di legge n. 5534 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"; lo stralcio è stato disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012.

**Il comma 1** stabilisce che:

- nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale;
- per l'anno 2012:
  - il fondo di cui agli articoli:
    - 21, comma 3, del decreto-legge 98/2011;
    - 30, comma 3, del decreto-legge 201/2011;
  - è ripartito:
    - con decreto:
      - del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
      - da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    - sulla base del criterio storico.

**Articolo 34-duodecies**  
**(Proroga concessioni demanio marittimo)<sup>17</sup>**

**Il maxiemendamento, con un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34, propone (analogamente all'emendamento 34.0.200 testo 2 della Commissione) una disciplina che proroga il termine di durata delle concessioni in essere (alla data di entrata in vigore del decreto decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015) dal 31 dicembre 2015 medesimo al 31 dicembre 2020.** La disciplina prorogata opera nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative: esso va realizzato, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sarà conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione.

**Articolo 35**

*(Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri)*

**Il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 35.100 testo 2 della Commissione) la sostituzione del testo iniziale del Governo. In particolare si propone che al comma 1 si confermi la dichiarazione, contenuta nel testo originale del decreto, secondo cui è competenza esclusiva statale quella di identificare - nel Desk, che sarà così istituito per DPCM - un punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace (ma non più "principale", com'era nel decreto iniziale), con funzioni di "accompagnamento" per i soggetti imprenditoriali esteri.**

Per il **comma 2** il Desk opera con funzione di raccordo tra tutti i principali attori del contesto di riferimento dell'internazionalizzazione e, quindi, secondo gli indirizzi della cabina di regia cui viene demandata la formulazione delle linee guida e di indirizzo strategico in detta materia. **Mercé il maxiemendamento, però, il Desk costituisce il punto di riferimento (e non più di accesso) per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento; esso non coordina più la risposta unica e tempestiva di tutte le amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti nei procedimenti riguardanti la realizzazione dell'investimento proveniente dall'estero (come diceva il testo iniziale), non incontra più limiti nel raccordo con Invitalia** (era riferito alle sole attività di

---

<sup>17</sup> Rubrica redazionale

accompagnamento ed insediamento di investitori esteri, nel testo iniziale) e **non presiede più, all'occorrenza, le conferenze di servizi, ma in compenso ha il nuovo potere di proporre la sostituzione di procedimenti amministrativi con accordi integrativi o sostitutivi dei relativi provvedimenti.**

Per il **comma 3** il *Desk* è un soggetto interno al Ministero dello Sviluppo economico che si associa allo specifico processo di riorganizzazione del Ministero; **mercé il citato maxiemendamento, la funzione di concordare le procedure con l'Agenzia-ICE e con l'Agenzia Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, non si estende esplicitamente alle risorse umane** (come era nel testo iniziale) e **le modalità concordate sono ora comunicate alla Conferenza Stato-regioni per coinvolgere gli uffici regionali previsti dal comma 4** (che, rimasto intatto nel testo iniziale, prevede che le Regioni provvederanno ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo). In compenso, il maxiemendamento **ha introdotto un comma 4-bis, ai sensi del quale si collega l'istituzione di tale ufficio con l'afflusso di personale che viene dall'ex ICE, per salvaguardarne la professionalità già acquisita e metterla a disposizione delle medesime competenze regionali, provvedendo alle nuove funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Il **comma 5** intesta al *Desk* il potere di formulare annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri: **il maxiemendamento ha aggiunto la necessità di garantire in ogni caso che gli indirizzi per l'operatività dello stesso sportello unico non vengano modificati per un periodo di tempo necessario ad assicurare la realizzazione degli investimenti in Italia da parte degli investitori esteri.** Si provvede infine, col **comma 6**, ad una revisione della disposizione che disciplina le competenze degli organi di vertice dell'Agenzia-ICE, in un testo che l'emendamento ha lasciato sostanzialmente intatto.

### **Articolo 36, commi 1 e 2** (*Misure in materia di confidi*)

L'**articolo 36, ai commi 1 e 2**, come modificati dal **maxiemendamento del Governo (già em. 36.1 e id. 36.2, nonché em. 36.6 e id. 36.7 36.8 36.9 della Commissione)** consente ai confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva nonché accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti al 31 dicembre 2012<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Nel testo originario del comma 1 non era previsto né l'accantonamento per la copertura dei rischi né la possibilità di imputare finanziamenti per la concessione delle garanzie; inoltre i fondi presi in considerazione erano quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

### **Articolo 36, commi 2-bis e 2-ter**

*(Fondo per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole)*

**Il maxiemendamento del Governo inserisce all'articolo 36 due nuovi commi (già em. 36.14 testo 2 della Commissione).**

Con il **comma 2-bis** viene istituito presso l'Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 2-ter** prevede che al predetto Fondo mutualistico partecipi il Fondo di mutualità tra i contraenti del contratto di rete per il settore agricolo di cui al successivo comma 5. Il contratto di rete per il settore agricolo può infatti prevedere la costituzione di un Fondo finalizzato alla stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, cui si applicano le disposizioni previste per il Fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5<sup>19</sup>.

Si ricorda in sintesi che il comma 4-ter dell'articolo 3 citato disciplina il contratto di rete, con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune.

### **Articolo 36, comma 3**

*(Modifiche alla disciplina degli strumenti di finanziamento per le imprese)*

L'**articolo 36** al **comma 3** reca una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente gli strumenti di finanziamento per le imprese e le cambiali finanziarie, a fini di coordinamento con altre disposizioni ivi contenute.

Il **maxiemendamento del Governo (già em. 36.17 testo 2) modifica la lettera a) del comma 3**, laddove viene interamente sostituito il comma 8 dell'articolo 32 citato.

Il comma 8, concernente il trattamento fiscale delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie, a seguito delle modifiche apportate dal maxiemendamento

---

<sup>19</sup> Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

prevede anzitutto che le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995<sup>20</sup>, sulla parziale indeducibilità degli interessi, non si applichino alle cambiali finanziarie nonché alle obbligazioni e titoli simili emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, a condizione che (secondo quanto aggiunto dal maxiemendamento):

- tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili siano negoziati in mercati regolamentati di Paesi UE o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo c.d. *white list*;
- ovvero (qualora tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili non siano quotati) siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del TUF che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente<sup>21</sup>.

Con il maxiemendamento è stato altresì stabilita l'applicabilità delle suddette disposizioni alle cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili emessi a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012<sup>22</sup>, ossia dal 20 ottobre 2012.

**Articolo 36, comma 3-bis**  
***(Conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate della Cassa depositi e prestiti)***

Il **maxiemendamento del Governo** inserisce nel provvedimento all'**articolo 36 un nuovo comma 3-bis (già em. 36.23 testo 4)** recante disposizioni finalizzate alla conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP).

Si ricorda che per quanto concerne la struttura azionaria di CDP, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) possiede il 70% delle azioni, mentre il restante 30% è posseduto da 65 Fondazioni di origine bancaria, sotto forma di azioni privilegiate.

Il **comma 3-bis** stabilisce anzitutto che per la conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, CDP deve determinare (entro il 31 gennaio 2013) il relativo rapporto di conversione con le seguenti modalità:

- a) determinazione del valore di CDP in base di perizie giurate di stima:

---

<sup>20</sup> *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

<sup>21</sup> Sul punto il maxiemendamento ha soppresso il riferimento contenuto nel testo originario anche alle partecipazioni detenute dai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

<sup>22</sup> *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.* Pubblicato nella Gazz. Uff. del 19 ottobre 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo.

- alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e
  - al 31 dicembre 2012;
- b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni;
- c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012.

I titolari delle azioni privilegiate hanno tuttavia la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari (se il rapporto di conversione come sopra determinato non risultasse tale) versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.

Per i titolari delle azioni privilegiate che non esercitano il diritto di recesso (decorrente dal 15 febbraio al 15 marzo 2013<sup>23</sup>) è previsto il versamento al MEF, a titolo di compensazione, di un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla predetta lettera b). Detto importo può essere versato:

- per una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013;
- per la quota residua, in quattro rate uguali (con applicazione degli interessi legali) dal 1° aprile dei quattro anni successivi.

Viene altresì attribuita a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP la facoltà di acquistare dal MEF (che è obbligato a vendere) un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenute e il numero di azioni ordinarie ottenute ad esito della conversione. Tale facoltà:

- è esercitabile dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 di CDP;
- è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste;
- è esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 che viene corrisposto al MEF:
  - per una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013;
  - per la quota residua, in quattro rate uguali (con applicazione degli interessi legali) dal 1° luglio dei quattro anni successivi.

Nelle due ipotesi sopra menzionate di dilazione dei pagamenti, questa è accordata dal MEF, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni

---

<sup>23</sup> La disposizione prevede altresì che dal 1° aprile 2013 le azioni ordinarie siano automaticamente convertite in azioni ordinarie.

ordinarie a favore dello stesso MEF fino al completamento dei pagamenti dovuti. In tal caso:

- il diritto di voto e agli utili spetta alla fondazione concedente il pegno;
- in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte il MEF acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento.

#### **Articolo 36, comma 4** *(Contratti di rete)*

Il **comma 4** interviene per chiarire la portata della norma contenuta nel recente decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che, modificando le disposizioni in materia di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009, ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete, prevedendo tra l'altro l'acquisizione della soggettività della rete d'impresе su base volontaria. Tuttavia, secondo la relazione di accompagnamento, l'assetto normativo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legge in conversione avrebbe rischiato di paralizzare il processo di diffusione dei contratti di rete, a causa di alcune incertezze nell'impianto normativo. L'intervento effettuato con la previsione in esame è quindi essenzialmente volto a chiarire ulteriormente che il riconoscimento della soggettività giuridica nei casi considerati avviene su base volontaria.

#### **Articolo 36, comma 4-bis** *(Acquisto della soggettività giuridica da parte della rete)*

Il **comma 4-bis dell'articolo 36, aggiunto dal maxiemendamento**, interviene sull'articolo 3, comma 4-*quater*<sup>24</sup>, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, in correlazione con le modifiche introdotte dal precedente comma 4, disciplinando in modo più specifico le modalità e gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete. In particolare, viene previsto che, con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica e, inoltre, che per

---

<sup>24</sup> Si riporta qui di seguito per completezza il testo vigente del richiamato comma 4-*quater*: "4-*quater*. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica."

l'acquisto della soggettività giuridica, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

**Articolo 36, comma 5**  
*(Contratto di rete nel settore agricolo)*

Al **comma 5**, nell'ottica di semplificare gli adempimenti pubblicitari per l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ed al fine di favorire la diffusione delle aggregazioni delle imprese, viene prevista invece come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibile ai terzi l'accordo, quello della redazione dello stesso con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.

**Articolo 36, commi 5-bis e 5-ter**  
*(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)*

**Dopo il comma 5, il maxiemendamento propone un comma aggiuntivo (come già gli emendamenti 36.33 e 36.34, di contenuto identico) con cui sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Vi si applicheranno le disposizioni valide per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti, in quanto compatibili.**

**Nel maxiemendamento si prevede, infine (comma 5-ter), che l'iscrizione al registro delle imprese ha i medesimi effetti della presenza dell'originale o della copia della procura negli atti del notaio rogante, ai fini di escludere che - nelle stipule in cui le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante - la procura rimanga annessa all'atto medesimo o in originale o in copia.**

**Articolo 36 commi 6 e 6-bis**  
*(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)*

Il **comma 6** è volto ad integrare le funzioni di Simest S.p.a., fissate all'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. La modifica che si apporta ora la autorizza a partecipare a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani. Ciò dovrà avvenire solo con quote di minoranza e nei limiti del 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese.

**Dopo il comma 6 il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 36.38 testo 2) l'aggiunta di un comma 6-bis, in virtù del quale i contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: non vi si applica, tra l'altro, l'obbligo di pagamento del corrispettivo per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. Si segnala, peraltro, che un'altra conseguenza del rinvio, quella dell'imperatività della norma richiamata, è comunque evitata dall'articolo 36-bis del maxiemendamento.**

### **Articolo 36, comma 7**

*(Concessioni idroelettriche ed elettrodotti)*

Il **comma 7 dell'articolo 36** riguarda il procedimento di concessione per lo sfruttamento idroelettrico ai fini della produzione di energia. Esso modifica il punto 2, lettera m), dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si elencano i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

Con la sostituzione della lettera m) si introducono sostanzialmente due modifiche.

Innanzitutto vengono inseriti nella lettera m) anche gli impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, purchè si tratti di impianti per la produzione di energia idroelettrica realizzati:

- dai consorzi di bonifica ed irrigazione utilizzando le acque dei canali consortili;
- su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

In tal modo viene adeguato il limite di potenza di concessione per la quale non è richiesta la VIA da 100 a 250 kW per gli impianti suddetti.

La seconda modifica è di carattere terminologico: si sostituisce l'espressione "potenza installata", che si riferisce alla potenza effettivamente utilizzata, con "potenza di concessione". Secondo la relazione illustrativa tale modifica si rende opportuna "dal momento che ci si trova nella fase del procedimento di concessione, preventivo all'effettivo sfruttamento".

**Il maxiemendamento (già emendamento della Commissione 36.43), aggiungendo un periodo al comma 7, interviene sul decreto legislativo n. 152 del 2006.**

Con la lettera a) si aggiungono all'allegato II della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si elencano i progetti di competenza statale sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), i numeri 4-bis (elettrodotti, che facciano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, aerei, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km, se in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri) e numero 4-ter

(elettrodotti, che facciano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, aerei esterni con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km).

Con la lettera b) si interviene sull'allegato III della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 ove si elencano i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando, alla lettera z), che vi rientrano gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km, solo ove non facciano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Analogamente con la lettera c) si interviene sull'allegato IV della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si elencano i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando, alla lettera z), che vi rientrano gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km, solo ove non facciano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Tale modifiche appaiono dirette conseguenza di quelle introdotte con lettera a).

Con la lettera d) si interviene sul comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ove si prevede una riduzione del cinquanta per cento delle soglie dimensionali, ove previste i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette. Con la lettera in esame si propone di applicare le medesime riduzioni anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

*Si segnala l'opportunità di modificare la parte iniziale del periodo che viene aggiunto al comma 7 dell'articolo 34, in quanto si riferirebbero le modifiche esclusivamente agli allegati alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.*

### **Articolo 36, commi 7- bis e 7-ter**

*(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)*

**Con i commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 36, introdotti dal maxi emendamento** si dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in conformità all'Accordo (raggiunto il 5 maggio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'Ambiente e le Regioni interessate) concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In caso di inottemperanza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo.

Nelle more della attuazione del precedente comma e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

Si ricorda che la direttiva comunitaria citata ha previsto una designazione di "Zone Vulnerabili da Nitrati" di origine agricola (ZVN), nelle quali vi è il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro e la regolamentazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, con definizione dei "Programmi d'Azione", che stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati tali spandimenti.

#### **Articolo 36, comma 7-*quater***

*(Sovracanone per grandi derivazioni d'acqua per forza motrice)*

**Il maxiemendamento introduce un nuovo comma 7-*quater*** che novella l'articolo 2 della legge 959/1953, in tema di bacini imbriferi montani, per i quali è previsto (articolo 1, secondo comma, della legge 959/1953) che i Comuni i quali in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi; l'articolo 2, della legge 959/1953 prevede che qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati; **la novella prevede l'introduzione di un nuovo comma, dopo il primo dell'articolo 2, della 959/1953, in base al quale a decorrere dall'esercizio 2012 il sovracanone è versato direttamente ai comuni.**

#### **Articolo 36, comma 8**

*(Società agricola professionale)*

Al **comma 8** si introduce una modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Gli articoli 1, comma 3, e 2 del citato decreto legislativo, nel definire la figura della società agricola professionale, richiedono quale requisito la previsione, nell'oggetto sociale, dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Per evitare contenziosi di varia natura, anche

con la Pubblica Amministrazione, risulta opportuno definire in modo più preciso il riferimento dell'esercizio esclusivo stabilendo la piena compatibilità fra tale esercizio e quello del compimento di atti, da parte delle stesse società che, ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale o marginale.

**Articolo 36, comma 8-bis**  
*(Comunicazioni IVA dei produttori agricoli)*

Dopo il comma 8, il maxiemendamento propone un comma aggiuntivo (come già gli emendamenti 36.52 e 36.53, di contenuto identico) con cui si assoggettano alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ciò al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi dell'articolo 18 del Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, in tema di sicurezza alimentare.

**Articolo 36 commi 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 10-sexies e 10-septies**  
*(Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ICRAM, ISMEA, OAM, Programma SFOP, Fondo garanzia PMI)*

Il **comma 9** decreta l'immediata cessazione dell'operatività del comitato tecnico che rendeva un parere per gli interventi del «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il **comma 10**, di conseguenza, abroga la disposizione che prevedeva che il comitato in questione permanesse in vita per le sole attività residuali della legge 46/82 e comunque non oltre il 2015.

Il maxiemendamento propone poi (comma 10-bis, analogamente all'emendamento 36.70 testo 2) che le risorse già destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possano essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale.

Il maxiemendamento propone anche (comma 10-ter, analogamente all'emendamento 36.77) che l'ISMEA operi (ai fini della prestazione di garanzie finanziarie, di acquisto di crediti bancari e di effettuazione di anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori) anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario; si prevede anche che, con le stesse modalità, l'ente proceda all'erogazione del credito a condizioni di mercato.

**Il maxiemendamento propone poi (comma 10-*quater*, analogamente agli emendamenti 36.64, 36.72 e 36.75, di contenuto identico) l'eliminazione dei promotori finanziari dall'ambito di operatività del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, mediante l'abrogazione della condizione cui quel testo subordinava l'esenzione dall'albo dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi-OAM ("purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari"). Pertanto resta stabilito che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari. *Si tratta di una richiesta che era inizialmente presentata come emendamento 6.302 Leddi al disegno di legge sulle professioni non regolamentate, trasformato in un ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Assemblea il 15 novembre 2012 ed accolto dal Governo, che vi dà ora attuazione. Quel testo, peraltro, aveva una migliore ricaduta testuale sul decreto n. 141 citato, perché operava anche sui richiami interni (all'articolo 17, commi 4-bis e 4-septies, all'articolo 20, comma 1-bis, ed all'articolo 26, comma 2-bis).***

**Il maxiemendamento propone poi (comma 10-*quinquies*, analogamente all'emendamento 36.67) che le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangano nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.**

**Il maxiemendamento propone infine (commi 10-*sexies* e 10-*septies*, analogamente all'emendamento 36.79 testo 2) che la garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese possa essere concessa, sempre a titolo oneroso, anche alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, nei limiti della relativa disciplina. La copertura grava sull'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle relative disponibilità.**

#### **Articolo 36-bis**

***(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)***

**Il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 36.0.22) l'eliminazione del carattere di imperatività che attualmente connota la norma sulle cessioni di prodotti agricoli: è infatti previsto che sia soppresso ogni riferimento alla nullità delle pattuizioni contrarie alla disciplina della filiera commerciale alimentare, di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24**

**gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.**

**Articolo 36-ter**  
**(Modifiche al TUB)**

*Il maxiemendamento reca un articolo aggiuntivo dopo il 36, di contenuto identico all'articolo aggiuntivo 23-bis.*

**Articolo 37**  
*(Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza)*

Il **comma 1** prevede la possibilità di destinare, nell'ambito della riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, parte delle risorse volte a sostenere l'integrazione sociale mediante l'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. **A tale comma il maxiemendamento propone (analogamente all'emendamento 37.4) di includere nella destinazione anche le risorse proprie regionali.**

Si tratta del finanziamento delle tipologie di agevolazioni fiscali e contributive di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (alle quali il **comma 3** adegua la mutata denominazione dell'imposta comunale sugli immobili, oggi trasformata in "imposta municipale propria"). La norma in esame, però, si limita alle "imprese di micro e piccola dimensione", salvo un generico rinvio al **comma 2** in tema di parametri dimensionali europei.

**Al comma 1 il maxiemendamento propone anche modifiche alla platea geografica della localizzazione: è soppressa (come già con l'emendamento 37.6) la delimitazione (recata dal testo originario del decreto) alle quattro regioni dell'obiettivo Convergenza, vale a dire Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (il che consegue anche l'obiettivo dell'emendamento 37.4); si prevede poi (come già con l'emendamento 37.5) la procedura per individuare ulteriori comuni ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza"; con un comma 1-bis – come già con l'emendamento 37.13 testo 2 - si prevede che rientrino le aree industriali ricadenti nelle Regioni di cui all'Obiettivo convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità (la copertura grava sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ai sensi del comma 1-ter); con il comma 4-bis – come già con l'emendamento 37.18 – si prevede l'applicazione**

sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'Accordo di Programma "Piano Sulcis" (la copertura è disposta a valere sulle somme ad esso destinate dalla delibera CIPE 2 agosto 2012, entro il tetto di spesa che è individuato dal decreto ministeriale di cui al comma 4).

Infine, l'art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito in legge, operava, da un lato, specificando che le imprese destinatarie potessero anche costituirsi entro il 31 dicembre 2014 (con l'applicazione di talune tipologie agevolative previste dalla legge finanziaria 2007); dall'altro lato, conferendo ad un decreto interministeriale la determinazione delle modalità applicative dell'articolo. L'orizzonte cronologico (entro cui la localizzazione dev'essere avvenuta) è invece ora totalmente rimesso al decreto interministeriale di cui al **comma 4**, che determinerà le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni, ivi inclusa l'individuazione dei termini di decorrenza e di durata delle medesime agevolazioni.

#### **Articolo 37-bis** *(Zone a burocrazia zero)*

**Il maxiemendamento, con un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 37, propone (analogamente all'emendamento 37.0.72 testo 2 della Commissione) una nuova disciplina delle zone a burocrazia zero, definite dal comma 1; essa (secondo il comma 4) sostituirebbe quella di cui all'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disciplina nuova opererà – in regime di invarianza finanziaria, ai sensi del comma 5 – nell'ambito delle attività di sperimentazione che gli enti pubblici possono porre in atto con le associazioni di categoria interessate - comprese le organizzazioni dei produttori - ai sensi del comma 2. Per tale disposizione, occorrerà la stipula di convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali: ciò per attivare percorsi di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica; a queste procedure parrebbe non debbano sottostare le aree soggette a vincolo paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico.**

**Nelle zone in questione i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza attualmente necessarie - salvi i procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica - sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per**

**attività produttive; nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati: è previsto che essa possa svolgersi "anche con modalità asincrona". Si prevede altresì un silenzio assenso entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.**

*La previsione dell'articolo aggiuntivo impatta indirettamente anche sulle zone franche urbane di cui all'articolo 37: se esse - per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - coincidono con una zona a burocrazia zero, per il comma 3 le risorse previste dall'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.*

**Articolo 38, comma 1**  
*(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 38 al comma 1** ridefinisce il concetto di “base” in relazione all’esercizio dell’attività di trasporto aereo, al fine di determinare se il vettore aereo di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

**Articolo 38, comma 2**  
*(Modifiche alla disciplina dell'IVA)*

Il **comma 2** reca modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l’esenzione IVA sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti.

**Articolo 38, commi 3-5**  
*(Copertura finanziaria)*

**I commi da 3 a 5** recano norme di copertura finanziaria.

## **SINTESI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**



### **Articolo 1**

*(Conversione in legge del decreto-legge 179/2012 nonché salvaguardia degli effetti del decreto-legge 187/2012)*

**Il maxiemendamento** sostituisce l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

**Il comma 1** dispone - con la consueta clausola - che il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: "Ulteriori misure per la crescita del Paese" sia convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**Il comma 2** prevede che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 87 (*rectius 187*) recante: "Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale" non convertite in legge.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 34-*decies*, introdotto dal **maxiemendamento**, reca disposizioni parzialmente identiche a quelle contenute nell'articolo 1, del decreto-legge 187/2012, e che l'articolo 34-*undecies*, introdotto dal **maxiemendamento**, reca disposizioni identiche a quelle contenute nell'articolo 2, del decreto-legge 187/2012.

**Il comma 3** dispone che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ricorda che il decreto-legge 187/2012 è in corso di conversione presso il Parlamento (scade, ove non convertito, il 1° gennaio 2013) il relativo disegno di legge è all'esame del Senato (Atto n. 3556, si veda il *dossier* del Servizio studi n. 402).





## Ultimi dossier del Servizio Studi

404	Dossier	Il riordino delle Province A.S. n. 3558, Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, in materia di Province e Città metropolitane Edizione provvisoria
405	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3570 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012
406	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 601-711-1171-1198-B "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"
407	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 3 <sup>a</sup> Commissione permanente. Ed. provvisoria
408	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3584 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - Edizione provvisoria
409	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2013: A.S. n. 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013"; A.S. n. 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015"
410	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente Edizione provvisoria
411	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 4 <sup>a</sup> Commissione permanente - Ed. provvisoria
412	Dossier	La decisione di bilancio per il 2013. A.S. n. 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"; A.S. n. 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015"; Nota di variazioni A.S. n. 3585-bis. Profili di competenza della 13 <sup>a</sup> Commissione
413	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 3585 e 3584
414	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3570 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Il decreto-legge con le modifiche del maxiemendamento - Edizione provvisoria
415	Dossier	Dimensione europea della Difesa - <i>Audizione del Ministro della difesa, Giampaolo Di Paola</i> (6 dicembre 2012)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".